

GIANVITO BRINDISI\*

DALL'«IDEOLOGIA DEL DELINQUENTE»  
ALLE «AGITAZIONI DELL'UOMO SANO».

LA RIDEFINIZIONE MEDICA DELLA GIURISPRUDENZA  
IN LUIGI FERRARESE E BIAGIO GIOACCHINO MIRAGLIA\*\*

*Abstract*

Salve rare eccezioni, la storiografia italiana ha rivolto un'attenzione pressoché esclusiva ai dibattiti sorti intorno alla nascita della criminologia e alla Scuola positiva di diritto penale, trascurando l'influenza della ricezione italiana dell'alienismo e della frenologia nella prima metà del XIX secolo. Il presente articolo intende svolgere una prima riflessione sulla critica medica della giurisprudenza nel Regno di Napoli da parte di Luigi Ferrarese e Biagio Gioacchino Miraglia.

*With rare exceptions, Italian historiography has paid almost exclusive attention to the debates that arose around the birth of criminology and the positivistic school of criminal law, neglecting the Italian reception of alienism and phrenology and their specificities in the first half of the 19th century. This article intends to make a first reflection on the medical criticism of jurisprudence in the Kingdom of Naples by Luigi Ferrarese and Biagio Gioacchino Miraglia.*

Key Words: Alienism, Phrenology, Medical Jurisprudence, Madness, Crime

\* Università della Campania Luigi Vanvitelli, gianvito.brindisi@unicampnia.it

\*\* La presente ricerca rientra nel quadro del Progetto FREIT: *Political, legal and sociological profiles of phrenological research in Italy* – Programma V:ALERE 2019 dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

### 1. *Introduzione*

È ampiamente riconosciuto, a partire dagli studi di Michel Foucault e Robert Castel, che l'articolato processo storico che ha condotto, alla fine del XIX secolo, a slegare la punizione dell'individuo dal danno da questi prodotto per ancorarla alla criminalità interiore o naturale dell'individuo stesso, rappresentata dal suo grado di moralità o anormalità, ha origine da quella trasformazione del giudizio penale sulla follia criminale che ha avuto luogo all'inizio dell'Ottocento e che è segnata in particolar modo da una nuova concezione della follia promossa dal dibattito animato da alienisti, frenologi e giuristi intorno alla *monomania istintiva*: follia come alterazione della volontà indipendente dalla perdita della ragione e pertinente esclusivamente alla sfera delle facoltà affettive, dell'istinto e della volontà<sup>1</sup>.

Vero è – e Foucault lo ha ben mostrato – che non è stato tanto un discorso antropologico fondato sull'animalità dell'uomo come quello fisiologico o frenologico a penetrare nella pratica giudiziaria, quanto piuttosto un discorso sulla mostruosità d'eccezione svolto dall'alienismo negli anni Venti relativamente ai cosiddetti crimini senza ragione. Nondimeno l'alienismo ha costantemente dialogato con la prospettiva frenologica e questa ha rappresentato al tempo un importante fattore teorico di ridefinizione dell'impianto giuridico di matrice illuminista e di adeguamento del diritto alla realtà umana per come oggettivata dalle scienze umane<sup>2</sup>. Primo tentativo di oggettivazione integrale dell'individuo criminale nella

<sup>1</sup> Cfr. Foucault 1975; Foucault 1999, 37-124; Castel 1976; Goldstein 1987; Renneville 2000; Doron 2012.

<sup>2</sup> Per un'analisi dei rapporti tra frenologia, alienismo e teorie penali nel quadro dell'antropologizzazione e della medicalizzazione della pratica giudiziaria tra XVIII e XIX secolo, mi sia consentito di rinviare a Brindisi 2020.

sua corporeità, e specificatamente nel suo cervello<sup>3</sup>, di cosificazione dell'uomo nel suo cranio, come avrebbe detto Hegel<sup>4</sup>, la frenologia ha promosso una critica della giurisprudenza astratta, incapace di cogliere al di sotto del crimine l'individuo, la sua personalità, il suo grado di libertà morale, la sua pericolosità. Questioni che porteranno, dopo un secolo di dibattiti medico-giuridici, fino alla nascita della criminologia e dell'antropologia criminale, la quale fonderà la criminalità su una devianza biologica, considerando il crimine come un qualcosa di naturale da cui difendersi e ritenendo che il criminale voglia sì un atto, ma non la volontà che lo vuole, e che subisca piuttosto una volontà determinata da cause fisiologiche.

Come è stato giustamente osservato sulla scia di Mario Sbriccoli<sup>5</sup>, l'attenzione pressoché esclusiva rivolta dalla storiografia italiana all'antropologia criminale e ai dibattiti sorti intorno alla Scuola positiva di diritto penale ha però lasciato in ombra la specificità della frenologia italiana<sup>6</sup> e le sue ricadute sul dibattito giuridico, che hanno costituito uno snodo importante di quella relazione del diritto con le scienze umane che ne avrebbe radicalmente modificata la forma di razionalità.

Nel presente contributo si intende perciò svolgere una prima riflessione intorno alla critica della giurisprudenza e alla proposizione di una giurisprudenza medica nel Regno di Napoli da parte di due dei direttori succedutisi alla guida del Reale Morotroffio di Santa Maria della Maddalena di Aversa<sup>7</sup>, ovvero Luigi Ferrarese e

<sup>3</sup> Cfr. Lantéri-Laura 1970; Lombardo – Duichin 1997; Renneville 2000; Finger – Eling 2019.

<sup>4</sup> Hegel 1807, 447-479.

<sup>5</sup> Sbriccoli 2007.

<sup>6</sup> Cfr. Baral 2016.

<sup>7</sup> Sulla storia dell'Istituto cfr. Carrino – Di Costanzo 2011. Sui rapporti tra frenologia e giustizia nel Regno di Napoli, cfr. i seguenti contributi elaborati nel quadro del summenzionato Progetto FREIT: De Cristofaro 2020; Palermo

Biagio Miraglia. Analizzeremo nello specifico la ricezione dell'alienismo e della frenologia da parte dei due medici, inserendola nel suo contesto epistemologico, nonché la loro proposta, non priva di contraddizioni, di una medicalizzazione della giustizia sulla base di un sapere antropologico della criminalità. Al di là dell'oggettivazione della follia, la caratteristica specifica del loro impianto, nella scia di Franz Joseph Gall, risiede infatti nella volontà di offrire una presa fisio-psicologica sul crimine in generale medicalizzando la perversità morale, così inaugurando l'oggettivazione di un regime di involontarietà all'interno della volontà umana finalizzata in ultima analisi a rendere gli individui responsabili non tanto dei loro comportamenti ma delle loro tendenze.

## *2. La critica della giurisprudenza nell'alienismo e nella frenologia*

Prima di esporre le tesi di Ferrarese e Miraglia, è necessario richiamare i punti nevralgici del dibattito svoltosi nel principale teatro dell'alienismo e della frenologia, vale a dire la Parigi del primo trentennio dell'Ottocento. Si è anticipato della nozione di *monomania senza delirio o istintiva*, che conquista la scena del discorso medico-legale degli anni Venti emergendo in relazione ai cosiddetti *crimini senza ragione*: crimini mostruosi senza un interesse intelligibile, commessi da individui razionali che nel corso della loro esistenza si erano al contrario distinti per buona condotta o educazione e non imputabili a nessuna delle forme (demenza o furore) in cui fino ad allora la follia era stata qualificata in ambito medico-giuridico, dove l'alterazione della *volontà* era solo la conseguenza di una follia che colpiva la *ragione*. In assenza di disturbi della sfera intellettuale e di motivi morali e razionali per delinquere, come spiegare allora una improvvisa sete di sangue in simili individui se non mostrando la sua accidentalità, come una sorta di

*perversione morale* prodotta da una forma di alienazione, da una malattia specifica della volontà?<sup>8</sup>

Si afferma così con Esquirol il concetto di *monomania*<sup>9</sup>, ridefinizione dell'ipotesi di *mania senza delirio* o *folia ragionante*, eccesso di furore senza disordini intellettuali, formulata da Pinel nel 1800: ipotesi che tuttavia faticava a iscriversi non solo in una clinica centrata sulle facoltà intellettuali quale quella pineliana e come lo stesso Pinel riconosce<sup>10</sup>, ma anche in una medicina legale centrata su queste stesse facoltà com'era all'epoca quella del filosofo e giurista tedesco Johann Christoph Hoffbauer, primo a recepire la nuova forma di follia individuata da Pinel ma incapace, nel quadro della propria classificazione, di darle un seguito non contraddittorio o comunque non legato alla sfera dell'immaginazione<sup>11</sup>.

Più precisamente, è tra Esquirol, Georget e Marc che una simile concezione dell'eccesso di furore assume progressivamente la fisionomia di una vera e propria affezione della volontà, e in particolar modo tra gli ultimi due. Georget, innanzitutto, distin-

<sup>8</sup> Georget 1825, 96.

<sup>9</sup> Cfr. Esquirol 1827.

<sup>10</sup> Cfr. Pinel 1801, 149-150: «On peut avoir une juste admiration pour les écrits de Locke, et convenir cependant que les notions qu'il donne sur la manie sont très incomplètes, lorsqu'il la regarde comme inséparable du délire. Je pensais moi-même comme cet auteur, lorsque je repris à Bicêtre mes recherches sur cette maladie, et je ne fus pas peu surpris de voir plusieurs aliénés qui n'offraient à aucune époque aucune lésion de l'entendement, et qui étaient dominés par une sorte d'instinct de fureur, comme si les facultés affectives seules avaient été lésées».

<sup>11</sup> Hoffbauer 1808, 17 e 359. Georget, che ne legge in anteprima la traduzione francese, conterà in particolare le conseguenze penali che Hoffbauer riserva alle manie parziali, definendolo, un po' ingiustamente, come un giureconsulto estraneo alla medicina (cfr. Georget 1826, 8).

gue nettamente, su uno sfondo frenologico<sup>12</sup>, tra una monomania che colpisce la sfera intellettuale e una monomania che colpisce la sfera della volontà o degli affetti. E Marc descrive specificamente la monomania istintiva come una forma di follia priva di alterazioni dell'intelligenza, esente da allucinazioni o illusioni<sup>13</sup>, che genera disordine nella sfera esclusiva dei comportamenti sotto l'effetto di una spinta incontrollabile. Tale monomania non è invece riconosciuta immediatamente da Esquirol, per il quale in un primo momento la monomania è una forma di follia preannunciata sempre da una qualche forma di delirio (incoerenze nei ragionamenti, allucinazioni, etc.), dunque un disordine di origine intellettuale e nello specifico un delirio parziale, che ruota intorno a un'idea fissa senza intaccare la gran parte delle facoltà intellettive<sup>14</sup>. L'isolamento da parte di Georget della monomania istintiva come relativa a una lesione specifica della volontà, come uno stato di esclusiva perversione delle tendenze, delle affezioni, delle passioni, dei sentimenti naturali<sup>15</sup>, conduce però Esquirol a modificare la sua visione<sup>16</sup>, anche se in modo ambiguo, come precisa Goldstein: pur individuando il carattere della monomania istintiva non in un'idea fissa, ma in un impulso irresistibile che spinge all'atto, senza nessuna alterazione nell'ordine del giudizio, Esquirol continua infatti a parlare della volontà lesa come di un *delirio* parziale, utilizzando una nozione all'epoca abitualmente riservata alle aberrazioni intellettive e quindi suscettibile di generare fraintendimenti nelle discussioni psichiatriche<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Cfr. Goldstein 1987, 323.

<sup>13</sup> Marc 1840, 24-25.

<sup>14</sup> Si veda l'autocritica di Esquirol rispetto alle proprie precedenti posizioni in Esquirol 1838, 376-380.

<sup>15</sup> Cfr. Georget 1825, 69.

<sup>16</sup> Cfr. Esquirol 1827.

<sup>17</sup> Goldstein ricorda che l'ambiguità semantica della nozione di delirio

Il nucleo di questa nuova forma di patologia è insomma una rottura del rapporto del soggetto con sé stesso (disordine della condotta) che non ha però relazione con la rottura del rapporto del soggetto con la realtà dovuta al delirio. Solo l'occhio esperto dell'alienista è in grado di isolare un simile disordine mentale all'interno della sfera comportamentale e di sottrarre questi alienati alla colpevolezza giuridica. In altri termini, in assenza di lesioni visibili della sfera intellettuale, l'irrazionalità del comportamento autorizza un sospetto funzionale a una diagnosi di alienazione: le circostanze del crimine sono l'indice dell'esistenza di una mania senza delirio<sup>18</sup>. Il crimine mostruoso immotivato, in sintesi, è l'indice di una forza irresistibile che si è imposta alla volontà facendo compiere agli individui degli atti aberranti, spesso nei confronti dei loro stessi cari: atti non imputabili a un'abitudine o all'ambiente, anticipati da sintomi simili a quelli del delirio (dolore al ventre o al capo, afflusso di sangue al viso etc.), atti di cui essi sentono l'immoralità e a cui cercano di resistere, di cui infine si pentono e a seguito dei quali spesso si suicidano, ciò che prova la dissomiglianza, ad esempio, tra quegli individui che si erano fino ad allora distinti per moralità o buona educazione e i loro comportamenti.

Georget accusa i giudici di aver condannato, in alcuni casi di crimini mostruosi, individui non responsabili dei loro atti. Attacca quindi tutta la tradizione medica e giurisprudenziale che aveva fatto della follia una questione di testimonianza, rilevabile da chiunque, e ritiene che l'art. 64<sup>19</sup> del codice del 1810 – che si limitava a formalizzare i principi della partizione dicotomica tra ragione e

relativamente alla sfera della volontà non sarà affrontata neanche da Georget e da Leuret, trascinandosi fino agli anni Cinquanta; cfr. Goldstein 1987, 239-240.

<sup>18</sup> Esquirol 1812, 326.

<sup>19</sup> «Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister».

follia individuati dalla tradizione del diritto romano e canonico e operanti nell’Ancien Règime – debba comprendere anche queste nuove patologie, pur dubitando della capacità dei giudici e dei giurati di riconoscerle<sup>20</sup>. La giurisprudenza, afferma, è legata infatti a una concezione classica della follia come disordine intellettuale e non considera la possibilità che i folli non presentino disturbi nelle facoltà intellettive, mancando così di cogliere che si può commettere un crimine volontariamente e con premeditazione pur essendo in uno stato di alienazione. Sostenendo che i giudici hanno il dovere di comprendere la loro necessità di «s’*éclairer constamment des lumières de plusieurs hommes de l’art, lorsqu’il faut prononcer sur l’état moral des accusés*»<sup>21</sup>, Georget scardina il ragionamento giuridico per doppiarlo attraverso un nuovo ordine di riflessione fondato sull’individuazione di un nuovo ordine di realtà: la volontà, l’istinto, il comportamento.

Ebbene, vari autori hanno mostrato che la partizione tra sfera intellettuale e sfera della volontà su cui Georget fonda la nozione di monomania istintiva è di origine frenologica<sup>22</sup>. Doron, in particolare, ha evidenziato come uno dei suoi caratteri distintivi sia la sostituzione di una griglia analitica classica fondata sulle idee e l’immaginazione con una griglia centrata sulla bipartizione tra ordine intellettuale e ordine affettivo, dove il secondo ha una relativa indipendenza rispetto al primo e può costituire quindi un campo positivo di sapere, individuando una sfera della patologia indipendente dal delirio proprio della sfera intellettuale<sup>23</sup>. E tuttavia, al di là di questo riferimento e dei frequenti richiami di Georget a Gall, padre della frenologia, la mostruosità morale è intesa diversamen-

<sup>20</sup> Georget 1825, 99.

<sup>21</sup> Georget 1825, 72.

<sup>22</sup> Cfr. Goldstein 1987, 323.

<sup>23</sup> Doron 2012, 41.



te da alienisti e frenologi. Se infatti Georget può sostenere che la monomania omicida è un'alterazione di una tendenza di tipo qualitativo, accidentale e contraria alle «disposizioni naturali» dei malati<sup>24</sup>, una vera e propria malattia, per Gall la mostruosità morale può essere anche il prodotto di uno scarto di ordine quantitativo al di fuori di un quadro patologico in senso stretto, determinato cioè dallo sviluppo eccessivo di una tendenza *naturale* legata all'animalità primaria dell'uomo o dall'assenza di una capacità intellettuale e morale di controllo<sup>25</sup>. Questa specificità fonda la differenza dell'impianto frenologico rispetto a quello alienista e gli conferisce l'ambizione di spiegare non solo i crimini mostruosi, quanto il crimine *tout court* su base fisiologica.

Nello specifico, attraverso l'isolamento della sfera delle tendenze, Gall comincia a individuare un ambito che porterà all'oggettivazione di quanto, all'interno dell'individuo, sfugge alla sua volontà e deve dunque essere governato, vale a dire di un regime di involontarietà all'interno della volontà umana. Gall è infatti il fondatore di una scienza umana strutturata intorno alla conoscenza del funzionamento del cervello. Partendo dalla comparazione degli animali tra loro e dell'uomo con l'animale, il frenologo individua 27 aree della corteccia cerebrale corrispondenti ad altrettante tendenze primitive che determinano i comportamenti umani e animali, tendenze innate che rappresentano i motivi interni che spingono all'azione. Queste non sono riconducibili a una qualche facoltà o funzione psicologica, ma corrispondono ad altrettanti organi del cervello e sono universali e proprie della specie<sup>26</sup>. Il diverso grado di sviluppo di queste aree cerebrali costituisce la

<sup>24</sup> Georget 1825, 98.

<sup>25</sup> Doron 2012, 42. Sulle differenze tra clinica delle monomanie e frenologia cfr. Renneville 2012.

<sup>26</sup> Gall – Spurzheim 1812, 399-401.

condizione materiale di possibilità dell'esercizio di ogni tendenza nel comportamento quotidiano<sup>27</sup> e le ossa del cranio sono il segno esteriormente palpabile del loro sviluppo normale o anormale, con la conseguenza che la cranioscopia costituisce lo sguardo funzionale a rilevare le tendenze che abitano l'individuo e organizzano il suo comportamento effettivo<sup>28</sup>: un eccessivo sviluppo dell'organo della riproduzione degenererà in lussuria ed eccessi; quello dell'istinto carnivoro in insensibilità al dolore dell'altro e in piacere della distruzione; quello del sentimento della proprietà in furto e venalità<sup>29</sup>, ecc.

Gall ritiene che la mania parziale individuata da Pinel confermi la propria negazione dell'unicità organica del cervello. Se infatti questo fosse una massa omogenea e agisse interamente nella manifestazione esterna delle qualità morali e intellettuali, allora l'uomo dovrebbe inevitabilmente essere affetto da una mania generale. La mania parziale, al contrario, per il frenologo corrisponde spesso alla deviazione organica<sup>30</sup>, fermo restando che la più perversa costituzione organica non configura necessariamente alienazione, e che quest'ultima non è esclusa dalla migliore costituzione organica<sup>31</sup>. La normalità e l'anormalità non sono dunque che differenze di grado determinate dal differente sviluppo degli organi cerebrali.

Per quanto riguarda l'impulso a uccidere, Gall non nega che esso possa essere il prodotto di un'alienazione, ma individua un ulteriore caso di mostruosità morale, indipendente dalla malattia, legato allo sviluppo anormale dell'*istinto carnivoro*, riconosciuto dal

<sup>27</sup> Lantéri-Laura 1993, 6.

<sup>28</sup> Lantéri-Laura 1993, 6.

<sup>29</sup> Gall 1822, I, 263-264.

<sup>30</sup> Gall 1822, II, 444.

<sup>31</sup> Gall – Spurzheim 1812, 337.

frenologo attraverso la comparazione dei crani degli animali carnivori ed erbivori, originariamente denominato «*instinct du meurtre*»<sup>32</sup> e molto frequente a suo dire nei crani dei criminali violenti. Non si tratta tuttavia, come Gall tiene a precisare, di un istinto che spinge del tutto naturalmente all'omicidio, ma della normale tendenza a uccidere altri animali propria di ogni carnivoro, tendenza che peraltro, anche quando sviluppata oltre la norma può trovare, in funzione dell'educazione, un modo di esistenza non dannoso per la società (è il caso di un uomo che godeva nel tormentare gli animali e che divenne chirurgo, di un altro che soddisfaceva il suo istinto assistendo in prima fila a tutte le esecuzioni pubbliche, etc.)<sup>33</sup>.

Gall sviluppa così una delle prime critiche del diritto penale fondate sull'osservazione antropologica, enunciando una serie di problemi e di tesi che saranno ripresi e discussi, pur se su basi differenti, per tutto l'arco del XIX secolo. Benché riconosca che la determinazione della punizione sulla base della natura del crimine e del danno prodotto, simbolicamente rappresentata da Beccaria, era stata la soluzione escogitata per garantire all'esercizio della giustizia quell'imparzialità e quell'eguaglianza che gli erano state negate dall'Ancien Régime, Gall ritiene nondimeno che continuare a ragionare in questi termini equivalga a rendersi colpevoli di un nuovo arbitrio, non valutando nel modo giusto né il crimine né l'applicazione della pena:

Les délits et les crimes ne se commettent pas d'eux-mêmes; ils ne peuvent donc pas être considérés comme des êtres abstraits. Les délits et les crimes sont des produits d'individus agissants; ils reçoivent donc leur caractère de la nature et de la situation de ces individus<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Gall 1818, 199-260.

<sup>33</sup> Gall 1822, I, 417-418.

<sup>34</sup> Gall 1822, I, 358.

Nell'adeguare la punizione alla natura del crimine e dunque al danno sociale prodotto e non alla natura dell'individuo si rischia infatti di esporsi ai giudizi più ingiusti, confondendo «à tout instant le malheureux avec le scélérat, que tantôt on punit trop, tantôt trop peu»<sup>35</sup>. L'errore principale è di non aver tenuto conto dei «divers motifs intérieurs et extérieurs» che determinano la volontà<sup>36</sup>, nonché, nella valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti, di aver considerato le sole circostanze esterne e non anche quelle interne del criminale, ignorando il fatto che non tutti gli individui godono di uno stesso grado di libertà morale, per cui «tout homme, lorsqu'il est question de culpabilité intérieure n'est pas coupable au même degré, quoique l'acte matériel et la culpabilité extérieure soient les mêmes»<sup>37</sup>.

Tale colpevolezza interiore è determinata dal livello di controllo delle proprie tendenze inferiori e può essere il prodotto di un vizio cerebrale congenito o del mancato sviluppo degli organi superiori dovuto all'educazione ricevuta. Per Gall non si è infatti responsabili delle proprie tendenze o inclinazioni, ma del consenso che diamo loro:

[...] tant que les penchants et les désirs ne sont pas éveillés et nourris par la participation de l'individu, il ne peut en être rendu responsable; mais qu'il est de sa détermination, de son vouloir et de ses actions<sup>38</sup>.

La frenologia si caratterizza così come un sapere delle deviazioni specifiche delle tendenze dovute allo stato dei rispettivi organi, sapere funzionale a responsabilizzare l'individuo nei confronti di ciò che è e a graduare la sua colpa.

<sup>35</sup> Gall 1822, I, 361.

<sup>36</sup> Gall 1822, I, 337.

<sup>37</sup> Gall 1822, I, 338.

<sup>38</sup> Gall – Spurzheim 1812, 106.

L'individualizzazione del giudizio e della pena e la valutazione della moralità dell'agente sono promosse in un quadro in cui la punizione non è concepita tanto come una retribuzione etica, ma come funzionale alla protezione della società. È vero che la frenologia sarà oggetto di varie contestazioni per la sua promozione di un'azione di igiene pubblica in vista dell'utilità collettiva che eliminava il carattere espiatorio e sacrificale del castigo<sup>39</sup>, ma non va sottovalutato il fatto che tale azione non faceva altro che ricodificare in senso medico una forma d'individualità nata nel quadro delle pratiche religiose cristiane. Questa nuova scienza dell'uomo e di governo della società si presenta infatti come l'erede naturale della verità teologica dell'uomo come naturalmente e involontariamente tendente al male e della virtù come lotta contro le tendenze perverse. Richiamando frequentemente i Padri della Chiesa, la concezione del peccato di San Paolo e la concupiscenza di San Giacomo<sup>40</sup>, Gall svolge insomma una vera e propria ricodificazione frenologica del peccato, della nascita del regime dell'involontarietà all'interno della volontà umana, su cui rifondare il senso della legge e delle istituzioni.

Scopo di una saggia legislazione sarà dunque la prevenzione dei crimini, la correzione dei criminali (ove sia possibile intervenire per rieducarne le tendenze) e la messa in sicurezza della società dagli incorreggibili, da quanti cioè, a causa di una *perversità congenita*, sono decisi dalle loro inclinazioni e godono del crimine. Questi non sono i criminali bestiali della tradizione criminalistica, né mostri morali posti fuori dalla specie, non sono alienati e conservano la libertà morale, seppur minima, di determinarsi secondo motivi esterni, ma sono mossi da tendenze che difficilmente riescono a padroneggiare e vanno puniti perché in ultima analisi pericolosi e al contempo responsabili della loro interiorità.

<sup>39</sup> Lantéri-Laura 1970, 161-162.

<sup>40</sup> Cfr. Gall 1822, I, 256-261.

Vengono in tal modo a profilarsi diverse forme positive di mostruosità morale, tra le quali però non è sempre semplice fare la differenza: la mostruosità morale di quanti, senza una pena di morte aggravata, andrebbero tessendo la loro vita di crimini; quella degli incorreggibili congenitamente perversi, che a differenza dei primi infliggono altresì sofferenze senza motivo e che per Gall vanno abbattuti come si abbatte un cane rabbioso; quella dei monomaniaci istintivi, la cui volontà è lesa e che secondo gli alienisti vanno irresponsabilizzati; quella, infine, dei criminali bestiali della tradizione criminalistica, cui Pellegrino Rossi, come vedremo a breve, darà una nuova attualità, che fanno il male per amore del male e vanno puniti con il massimo della pena.

In conclusione, quanto alla specificità del dispositivo frenologico, va rilevato che esso, determinando scientificamente le tendenze delle singolarità individuali – di cui peraltro gli individui non sono coscienti – per come espresse da un segno corporeo, intende da un lato decifrare le cause interne che determinano il comportamento, e dall'altro raggiungere un livello di reale più reale del comportamento, legato alla potenza dell'individuo, alla sua verità. Il soggetto di diritto è responsabilizzato non tanto in rapporto ai suoi comportamenti, quanto alle sue tendenze, alla sua carne, in funzione dell'equilibrio singolare degli organi cerebrali. Ciò consente di punire per quel che si è in relazione alle tendenze e addirittura di caratterizzare un individuo in un certo modo anche in assenza del comportamento corrispondente. Insomma, la frenologia fa delle tendenze un concetto funzionale non solo a considerare il crimine come un fenomeno anormale, ma anche a sganciare l'agente dall'atto, la criminalità dell'agente (colpevolezza interiore) potendo sussistere anche senza la criminalità giuridica dell'atto (colpevolezza esteriore), come accadrà con la nascita dell'antropologia criminale. Si potrà essere ladri per natura senza aver mai compiuto il benché minimo furto e si potrà non essere

ladri pur rubando, perché non si possiede il segno che rivela la presenza della tendenza.

### 3. *Monomania e «ideologia del delinquente» in Ferrarese*

Come anticipato, i dibattiti che vanno svolgendosi in Francia nei primi decenni del XIX secolo trovano ricezione negli stessi anni nel Regno di Napoli nel lavoro dei direttori che si succedono alla guida del Reale Morotrofito di Santa Maria della Maddalena.

Già Giovanni Maria Linguiti, ad esempio, nelle sue *Ricerche* pubblicate nel 1812 richiama Gall, osservando che il delirio è dovuto a cause organiche interne «all'economia della macchina», al cervello, considerato come «il teatro di tutte le *malattie di Follia*»<sup>41</sup>. Pur ritenendo che la disposizione alla follia possa essere ereditaria e sia riconoscibile dalla forma del cranio, Linguiti pensa però ancora la follia come perversimento delle facoltà intellettuali, come «stato opposto a quello della ragione»<sup>42</sup>, disturbo degli elementi fisici del pensiero, degli atti della ragione. A suo giudizio, questi ultimi ruotano sempre attorno a delle immagini che le sensazioni hanno impresso nel cervello e che sono state prodotte dall'azione degli oggetti esterni sugli organi. Le sensazioni costituiscono insomma la rappresentazione degli oggetti nel cervello, la quale sarà più o meno esatta, cartesianamente chiara e distinta, a seconda dell'azione esterna esercitata dagli oggetti sugli organi. E ogni lesione degli organi, ogni stato di «atonìa» o di «vigore eccedente»<sup>43</sup>, produce contraccolpi sulla ragione<sup>44</sup>. Linguiti con-

<sup>41</sup> Linguiti 1812, 98 e 103.

<sup>42</sup> Linguiti 1812, 119.

<sup>43</sup> Linguiti 1812, 135.

<sup>44</sup> Per Linguiti la follia è dunque «l'*inabilitazione all'esercizio degli atti regolari della ragione*, da cui risulta nell'individui vegghiante un *giudizio erroneo sopra sensazioni, e percezioni attuali, o precedenti*. Quindi pare, che possa conchiudersi, che l'*atonìa*, e l'*vigore avanzato*, costituiscano l'*essenza*, e la *natura della follia*» (Linguiti 1812, 135).

cede a Pinel che la mania è uno stato di eccitazione nervosa<sup>45</sup>, ma se da un lato ne esalta la tesi dello stato di alterazione cerebrale prodotto dal vigore<sup>46</sup>, dall'altro contrasta quella per cui i vizi di conformazione del cervello o del cranio sarebbero rari<sup>47</sup> rispetto ai casi di alienazione maniacale<sup>48</sup>.

La medesima definizione di follia come lesione delle facoltà intellettuali è adottata da Giuseppe Santoro<sup>49</sup>, che riconosce quattro facoltà dello spirito – *percettibilità, reminiscibilità, giudizio, desiderio* – ognuna delle quali, isolatamente o di concerto con altre, produce pensiero, e il cui complesso costituisce l'intelletto, o mente o spirito. Se quindi il desiderio «abbraccia l'istinto, l'inclinazione, gli affetti e le passioni»<sup>50</sup>, si sbaglierebbe a individuarlo nel solo organismo. L'istinto è un sentimento ed «esprime sempre un bisogno, e questo è perciò un desiderio», e può esservi una patologia specifica del desiderio, allorché l'affetto oltrepassi il confine della moderazione. Come per Linguiti, anche per Santoro la causa principale delle «morali malattie potrà riconoscersi 'ne *disguidi della sensibilità*, e le di lei cagioni *rimote nella differente maniera di agire delle potenze interne, ed esterne che l'affettano*»<sup>51</sup>. Nonostante i rimandi a Gall, Cabanis e alla tradizione organologica, Santoro resta perciò ancorato alla descrizione pineliana della mania, ma, come Linguiti, riconosce che i segni possono essere visibili sulla scatola cranica<sup>52</sup>.

<sup>45</sup> Il riferimento è alla prima edizione del *Traité* di Pinel. Cfr. Pinel 1801, 28-29.

<sup>46</sup> Linguiti 1812, 230.

<sup>47</sup> Pinel 1801, 107.

<sup>48</sup> Linguiti 1812, 214.

<sup>49</sup> Santoro 1827, 8-9.

<sup>50</sup> Santoro 1827, 13-14.

<sup>51</sup> Santoro 1827, 26.

<sup>52</sup> Santoro 1827, 21-22 e 110-112.



È tuttavia solo con Luigi Ferrarese e Biagio Gioacchino Miraglia che la ricezione dell'alienismo e della frenologia incide maggiormente sul dibattito medico-legale<sup>53</sup>.

<sup>53</sup> Sembrerebbe che il Regno di Napoli fosse all'avanguardia su questo fronte già alla fine del Settecento, all'epoca di Filangieri, quando un germe di sapere cranioscopico era utilizzato in funzione dell'amministrazione del potere sovrano di grazia dall'allora Segretario di Giustizia Marchese Mascardi, come riporta Georges Lantéri-Laura (cfr. Lantéri-Laura 1970, 24) rinviando a François J.V. Broussais, il quale qualifica Mascardi come «*chef de la justice criminelle de Naples*» senza riferimenti all'esercizio del potere di grazia (cfr. Broussais 1836, 105-106). Il caso è in verità originariamente narrato nel 1832 in un discorso svolto dal Marchese F. M. Moscati, in esilio a Londra, nel corso di una riunione della *London Phrenological Society* cui Moscati si candidava a divenire membro, e pubblicato l'anno successivo con il titolo *History and Conversion of an Anti-Phrenologist* (cfr. Moscati 1833). L'autore, da non confondere con il medico milanese Pietro Moscati, traduttore degli *Elementa medicinae* di John Brown e amico di Vincenzo Cuoco (che pure si pronuncerà su Gall, cfr. Cuoco 1814), è presentato ai membri della Società come un militare che ha combattuto con Napoleone e come un linguista conoscitore di 36 lingue. Moscati, che si firma con il titolo di *Professor of the Greek, Latin, Italian, and French Languages*, parla di sé come di uno strenuo oppositore di Gall e della frenologia, contro la quale aveva addirittura indirizzato articoli satirici, fino a quando non era però stato conquistato dallo stesso Gall attraverso la forza dei fatti, arrivando a seguirne i corsi a Parigi e a divenirne un seguace. Dopo aver sostenuto che Gall e Spurzheim hanno ridato vita a un ramo della filosofia coltivato già dai migliori filosofi dell'antichità (Pitagora, Giamblico, Platone, Aristotele), Moscati racconta così che: «From 1778 to 1782 the Marquis Mascardi was the criminal chief justice of Naples. He had studied the works of La Porta, and the physiology of Cabanis. Whenever a criminal was to be sentenced to death, and although the witnesses proved him to be guilty, he would not confess, he ordered that he should be brought to his residence, and there he diligently examined his head; and here I give two of his judgments: – 1<sup>st</sup>: “Auditis testibus pro, et contra, visa facie, et examinato capite, ad furcas damnamus”. 2<sup>d</sup>: “Auditis testibus pro, et contra, reo ad denegandum obstinato, visa facie, et examinato capite, non ad furcas, sed ad catenas damnamus”». Nonostante

Le riflessioni dei due medici sono successive alla ridefinizione della dottrina delle monomanie da parte di Georget, come pure ai dibattiti giudiziari francesi, e portano senza dubbio il segno delle numerose critiche sollevate dai giuristi rispetto al

il preciso riferimento temporale della notizia, cui la formula latina dovrebbe conferire autorevolezza e verosimiglianza, non siamo riusciti a trovare alcun riscontro nelle fonti riguardo all'esistenza del marchese Mascardi, non solo come Segretario di Grazia e Giustizia – che era in quegli anni il brindisino Carlo de Marco, nominato nel 1759 da Carlo III e restato in carica per un trentennio – ma neanche come capo del tribunale penale di Napoli. Non escludendo che una ricerca più attenta possa produrre un diverso risultato, ci sembra al momento che l'aneddoto – narrato peraltro nel contesto dell'ingresso in una società e in più animato dalla retorica tipica dei convertiti – possa ritenersi leggendario, o che comunque possa essere considerato per la funzione leggendaria che ha effettivamente svolto. Difatti, dopo essere stato citato da Broussais, nel XIX secolo il racconto fa il giro del mondo, ricorrendo in pubblicazioni frenologiche di vario genere (da articoli a trattati) e nazionalità, sebbene non ve ne sia traccia in quelle napoletane, mentre quelle italiane che vi fanno riferimento rinviano sempre al testo di Broussais. Ancora nel XX secolo, poi, Lantéri-Laura, nel lavoro sicuramente meglio informato finora apparso sulla frenologia di Gall, lo riprende come un esempio «qui nous montre que l'examen du crâne était alors tenu, au moins par une partie de l'opinion, pour un moyen sérieux de connaître l'homme dans sa singularité» (Lantéri-Laura 1970, 24), mentre altri studiosi si limitano più cautamente a richiamarlo (cfr. Renneville 2003, 21).

Detto ciò, crediamo che l'esistenza storica del marchese Mascardi sia a questo punto molto meno interessante, da un lato, della funzione simbolica svolta dalla sua figura nella narrazione mitica che il sapere frenologico fa di se stesso nel XIX secolo, e dall'altro del suo inquadramento nella storia dei regimi di verità giudiziaria. Sotto quest'ultimo aspetto, riteniamo che la lettura di Lantéri-Laura debba essere riconsiderata, perché il giudizio di Mascardi non era strettamente volto a conoscere la disposizione soggettiva in se stessa ai fini del giudizio, della grazia o della commutazione della pena, ma era funzionale alla verità del fatto. La sua analisi fisiognomica e cranioscopica era infatti utilizzata, stando al racconto, solo in caso di mancata confessione, quasi a voler convalidare attraverso un segno la possibilità che proprio il condannato fosse l'autore del

passaggio da una diagnosi di alienazione centrata sull'assenza di *ragione* a quella centrata su un disturbo della *volontà*, quantitativamente o qualitativamente inteso.

Una simile patologizzazione della volontà e dei comportamenti avrebbe comportato per il pensiero giuridico la difficoltà di distin-

fatto, nonché a estorcere 'scientificamente' una sorta di assenso soggettivo alla pena. Benché sia innegabile l'analisi della disposizione individuale, il marchese trattava tuttavia il cranio, più che come equivalente della verità interiore dell'individuo, come equivalente corporeo della verità del fatto in caso di mancata confessione, segno di colpevolezza materiale. L'indagine fisiognomica e cranioscopica rappresentava cioè un equivalente della tortura finalizzato alla confessione, un esame volto a far parlare il corpo, una perizia, insomma, colta nel suo spessore originario di giudizio di Dio. Se ne può concludere che l'esame mascardiano si iscrive nella storia della verità e dei sistemi punitivi a metà strada tra l'inquisizione e l'esame, tra l'esercizio del potere sovrano legato alle prove legali e ai supplizi, rituale politico volto a restaurare la sovranità lesa da un criminale che porta in sé la verità del fatto, e quello che Foucault definirà potere di normalizzazione, dove è l'uomo nella sua natura psichica, biologica etc., a diventare il bersaglio dell'intervento penale in funzione di una correzione o rieducazione (cfr. Foucault 1975, 22-23). Quanto alla funzione simbolica svolta dalla figura del marchese nella narrazione attraverso la quale i frenologi del XIX secolo ricostruiscono la storia del proprio sapere, essa rientra in un classico schema retorico positivistico già allora piuttosto consolidato e finalizzato a fondare miticamente il sapere antropologico, e nel caso specifico a conferire universalità, umanità e scientificità alla frenologia come esito, per non dire rivelazione, manifestazione finalmente scientifica di una verità da sempre riconosciuta dai sapienti e in ultima analisi astorica. Tale funzione è molto ben rappresentata da quello che sarà il più celebre tentativo di Cesare Lombroso di universalizzare la propria teoria, quando scriverà che essa non solo era stata già sostenuta nell'antichità – da Omero ad Aristotele e fino a Giambattista Della Porta – ma da sempre riconosciuta dalla percezione popolare delle anormalità fisiche e dai saperi proverbiali, oltre che addirittura messa in pratica, come nel caso dell'editto medievale riportato da Valesio secondo cui, in caso di sospetto tra due individui, la tortura doveva essere applicata al più deforme di questi (cfr. Lombroso 1889<sup>4</sup>, XVI-XVII).

guere i crimini passionali dai crimini commessi dagli alienati, rischiando inoltre di rappresentare una inesauribile fonte di scusanti per ogni tipo di crimine, fino a fare di qualsiasi crimine una malattia. A denunciarlo per primo, nel 1828, è Élias Regnault, nel tentativo di riaffermare un pensiero della legge contro l'individualizzazione del giudizio e della pena proposta da Gall. Regnault sostiene così che la valutazione del grado di colpevolezza interiore, per quanto desiderabile, produrrebbe un nuovo arbitrio giudiziario, potendo funzionare solo a condizione che i giudici siano al riparo da ogni influenza esterna e da ogni forma di pregiudizio, capaci di scrutare il fondo dei cuori dei criminali – ideale evidentemente irrealizzabile – e che i medici smettano di proporre sistemi tra loro contraddittori sulle cause e sui sintomi della follia. Per converso – e pure al netto di ogni illusione sulla giustizia della legge, che solo di rado è sovranamente giusta (su dieci omicidi colpiti con la stessa pena non se ne trovano infatti due che siano il prodotto di un'uguale colpevolezza soggettiva) – il sistema della legge è appunto funzionale ad evitare l'arbitrio giudiziario e medico. A giudizio di Regnault, gli alienisti hanno poi in fondo una concezione semplicistica della volontà che rischia di alimentare un'immagine consolatoria dell'uomo, immagine che impedisce loro di comprendere la corruzione e la concupiscenza che albergano nel cuore umano e li allontana dalla corretta lettura dei tanto discussi crimini commessi dai monomaniaci, che per gli alienisti si caratterizzerebbero per l'assenza di interesse, ma nei quali al contrario l'interesse è ben presente, semplicemente perché rappresentato dal godimento diretto dell'atto criminale<sup>54</sup>. Ognuno, sostiene infine Regnault con un'argomentazione che sarà ripresa da Pellegrino Rossi, porta in sé una responsabilità nei confronti delle idee cui permette di maturare progressivamente nel proprio spirito, inizialmente accarezzandole fino a restarne profondamente influen-

<sup>54</sup> Regnault 1828, 39.

zato se non dominato e ossessionato<sup>55</sup>. Ma mentre Regnault coltiva l'ambizione di riaffermare un pensiero della legge, Rossi ritiene che la graduazione della punizione possa essere effettuata legittimamente sulla base di un sapere specificamente morale. Rispetto alla monomania, intesa come *mania senza delirio*, Rossi sostiene che i criminalisti hanno dovuto sempre rapportarsi a crimini commessi da individui privi di cognizione del bene e del male «relativamente a taluni oggetti, senza che vi fosse per tutto il rimanente alterazione sensibile nell'esercizio delle facoltà intellettuali e morali». A questi crimini compiuti «senz'alcun motivo apparente, senza che si percepisca alcuna di quelle cagioni che le più delle volte spiegano l'azione criminosa senza punto giustificarla», che la dottrina e alcune legislazioni hanno qualificato come *bestiali*, veniva riservato il massimo della pena, ciò su cui Rossi concorda, essendo simili delitti premeditati e compiuti non da alienati, ma da uomini immorali che godono del male e fanno il male per amore del male<sup>56</sup>.

Per Rossi i monomaniaci istintivi vanno puniti innanzitutto perché una vera follia ha come carattere essenziale «il disordine delle facoltà intellettive», mentre i monomaniaci istintivi

[...] conoscono l'immoralità delle loro tendenze; essi hanno la coscienza di loro stessi e del male che vogliono fare; essi non cadono nello stato di disordine se non allorché il desiderio, che hanno negletto, di padroneggiare li spinge all'ultimo termine della via; essi sono sgomentati dal delitto che hanno commesso; e sanno di aver fatto il male, e ne provano i rimorsi; le quali cose tutte sono inconciliabili con la vera follia. Il monomaniaco è come l'uomo che a poco a poco ha preso vaghezza del vino<sup>57</sup>.

<sup>55</sup> Regnault 1828, 42-43.

<sup>56</sup> Rossi 1829, 157.

<sup>57</sup> Rossi 1829, 158.

Il monomaniaco diventa tale insomma perché non ha opposto resistenza a un desiderio immorale o a una tentazione, prima indirizzandogli «uno sguardo furtivo», poi accarezzandolo immaginariamente, desiderandolo e infine trovandosene «signoreggiato». E sebbene il signoreggiamento del desiderio criminale sull'individualità immorale faccia certamente del soggetto un demente, perché «trovavasi in preda al misfatto come uno schiavo incatenato che è preda di una belva», tuttavia «questo parziale soffocamento della ragione dell'uomo gli è imputabile come risultamento dell'intera sua vita, di una vita tutta di libertà e di sindacabilità morale»<sup>58</sup>. Quel che vale per gli individui che Georget qualifica come monomaniaci istintivi vale inoltre a maggior ragione per ogni criminale, ciò che rende necessario che l'individualizzazione del giudizio e della pena dipenda da uno specifico sapere giuridico-morale avente a oggetto la moralità dell'atto in sé considerata (violazione oggettiva di un dovere) e la moralità dell'agente in relazione all'atto<sup>59</sup>, e non con riguardo a un'utilità sociale psicologicamente o medicalmente intesa. È quindi, in generale, il grado di libertà morale dell'individuo in relazione al crimine commesso a dover essere giudicato, e non il crimine nella sua mera materialità.

La sostanza di queste critiche, come si anticipava, è ben visibile nelle pur diverse prospettive di Ferrarese e Miraglia, che, se da un lato si propongono di determinare le differenze tra crimine e follia e di riconoscere la monomania – soprattutto quella istintiva –, dall'altro si spingono oltre, aspirando a medicalizzare il crimine in generale e a stabilire tra delinquenza e alienazione un rapporto che non sia di mera esteriorità. Di fronte alle critiche dei giuristi, Ferrarese e Miraglia riconoscono la difficoltà delle distinzioni, ma da un lato non ritengono si debba recedere dalle posizioni raggiun-

<sup>58</sup> Rossi 1829, 68.

<sup>59</sup> Rossi 1829, 107.

te nelle nuove forme di classificazione della malattia, e dall'altro spostano il piano del discorso dalla responsabilità alla graduazione della colpa, con l'effetto di riaffermare la posta in gioco frenologica nel conflitto tra diritto e psichiatria intorno al rapporto tra crimine e follia. Pur mantenendo infatti una distinzione tra delinquenza e alienazione riguardo alla questione della responsabilità, come si vedrà, entrambi assumono il pensiero giuridico volto a individualizzare la punizione in forza della moralità dell'agente, ma ridefinendolo e cercando di medicalizzarlo medicalizzando la viziosità morale, la perversità, senza irresponsabilizzarla.

Ferrarese, innanzitutto, lo psichiatra «di gran lunga superiore a tutti i contemporanei», «molto apprezzato dai critici più competenti» e che «ebbe generalmente in Italia minor influenza di quante ebbero altri, che giammai avrebbero dovuto averne alcuna»<sup>60</sup>, afferma con forza la base organica del pensiero e di qualunque malattia mentale, che ritiene debba sempre rapportarsi alla lesione di un tessuto o di un organo specifico<sup>61</sup>. Aderisce alla dottrina di Gall, ma adotta la classificazione e la localizzazione degli organi cerebrali di George Combe<sup>62</sup>. Prova, soprattutto, a conciliare la frenologia con la psicologia, contestando a Gall la negazione dell'unità del cervello, in modo simile a Georget<sup>63</sup>. Per Ferrarese, infatti, la spiegazione dei fenomeni mentali non può prescindere dal

[...] riconoscere in qualche parte del cervello un luogo di centralizzazione, un luogo ove riporre l'io, un luogo ove elaborare le sensazioni, unire le percezioni, un luogo dove gli atti del pensiero possano sublimarsi e giungere fino alle più alte astrazioni<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> Sono i giudizi riservati a Ferrarese da Leidesdorf 1878, 72-74.

<sup>61</sup> Ferrarese 1833, 9.

<sup>62</sup> Ferrarese 1838, 1-4. Cfr. Combe 1828.

<sup>63</sup> Ferrarese 1838, 43-48. Cfr. Georget 1821, 135-136.

<sup>64</sup> Ferrarese 1838, 43.

Un luogo in assenza del quale «i fatti della volontà non potrebbero essere agli occhi della coscienza contrassegnati del carattere d'imputabilità e di personalità»<sup>65</sup>. È attraverso la trasmissione delle tendenze, degli istinti, delle facoltà di ciascun organo verso un centro, che si costituisce insomma l'unità della coscienza. E il luogo di convergenza, sede dell'Io e della coscienza, è il midollo allungato (encefalo). Ferrarese rivendica così un eclettismo capace di conciliare quanto vi è di vero nella psicologia e quanto vi è di buono nel materialismo:

Se il metafisico si limitasse colla riflessione sui soli fatti della coscienza, senza punto tener conto di ciò che alla scienza organologica si appartiene, gli mancherebbero senza dubbio tutte le conoscenze intorno alla origine di tutti quei fatti, di tutti quei fenomeni che vi ha ammirato; ed una tale ignoranza menerebbe a gravi errori, soprattutto allorché negli atti della volizione volesse bilanciare i motivi per la moralità ed imputabilità delle azioni umane<sup>66</sup>.

Il complesso dell'opera di Ferrarese è testimonianza di una grande capacità di lettura della produzione psicologica, frenologica e psichiatrica d'oltralpe: riporta e discute pressoché tutti i casi che avrebbero sconvolto la pratica giudiziaria (Cornier, Rivière, Léger, Papavoine, etc.); riprende e rilancia letteralmente le critiche alla giurisprudenza di Gall e Georget, sostenendo che «la misura della colpabilità non dev'essere presa né nella materialità dell'atto illegale, né nella punizione determinata dalle leggi, ma soltanto nella situazione dell'individuo agente per rapporto tanto colle cose accidentali esterne, quanto collo stato interno»; riafferma la necessità della conoscenza della natura umana al fine di un giusto esercizio della giustizia, perché «i delitti ed i misfatti sono dei prodotti d'individui agenti, essi dunque ricevono il loro carattere dalla natura e dalla situazione di questi individui»; ri-

<sup>65</sup> Ferrarese 1838, 43-44.

<sup>66</sup> Ferrarese 1838, 48.



vendica in particolar modo l'esigenza per il giudizio di determinare le circostanze aggravanti o attenuanti i crimini non solo sulla base delle «cose accidentali esterne», ma anche e soprattutto della «posizione particolare, [dello] stato interiore fisico-psicologico del malfattore», del suo «particolare organismo, temperamento, etc.»<sup>67</sup>.

L'accusa di antiumanismo e di antiscientificità rivolta ai giudici è poi particolarmente dura e fa perno da un lato sulla loro incapacità di distinguere tra quanti godono perversamente dei crimini e delle scelleratezze commessi e quanti, al contrario, non sono spinti a delinquere che da uno stato patologico, dall'altro sul loro mancato possesso di strumenti intellettuali adeguati a graduare la colpevolezza in funzione della moralità soggettiva.

Relativamente alla prima contestazione, che riassume il nucleo del dibattito dell'epoca sulla monomania omicida con e senza delirio, Ferrarese chiama a suo sostegno la coeva letteratura giuridica più favorevole all'ingresso della psichiatria nei tribunali, della quale il direttore del Reale Morotrofito di Aversa aveva un'approfondita conoscenza. Lo dimostrano i suoi riferimenti a Mittermaier<sup>68</sup> e

<sup>67</sup> Ferrarese 1835, 16-18.

<sup>68</sup> Carl Mittermaier è probabilmente il giurista che più ha aperto, nella prima metà del XIX secolo, alle classificazioni della psichiatria in campo giuridico, ed è considerato come quello che più di tutti ha «*vérifié les doctrines des aliénistes par la connaissance approfondie de leurs ouvrages et l'examen clinique des malades*» (Brière de Bismont 1868, 374). Ferrarese e Miraglia vantano un rapporto privilegiato con il giurista tedesco (cfr. ad esempio Ferrarese 1843, 26; Miraglia; 1871, 10; Miraglia 1882, 85). Ferrarese, a sua volta, è citato da Mittermaier ed è oltremodo felice e riconoscente per una simile attestazione di stima, al punto da dedicargli le sue *Quistioni medico-legali*: «questo grande giureconsulto del secolo presente alla pag. 155 [di Feuerbach P.J.A.R. 1840<sup>13</sup>, edizione curata da Mittermaier, che ne aggiorna le note e alcuni paragrafi – NdA] fa onorata menzione della nostra opera *Sulle malattie della mente*, pubblicata in 2 vol. nel 1830. Come ancora la *Memoria* di quest'ultimo intorno ai progressi della letteratura giuridica ed allo studio del dritto in Italia, nella quale

Chauveau e Hélie<sup>69</sup>, i giuristi maggiormente disposti a fare spazio alle nuove classificazioni dell'alienismo nel processo, nonché a Carmignani<sup>70</sup>, mentre meno giustificabili ci sembrano al riguardo i suoi richiami a Rossi.

Ad ogni modo, nelle *Ricerche intorno all'origine dell'istinto*, Ferrarese invita a separare i crimini commessi «[...] dietro la violenza delle passioni, o dei pendii istintivi senza delirio, senza follia, od altra malattia», da quelli commessi dagli individui «abituati ed incalliti nelle scelleraggini»<sup>71</sup>.

Rispetto alla questione delle monomanie aventi un'origine passionale, il medico riconosce l'argomento giuridico della difficoltà di «discernere la follia dalla passione», il rischio insomma di giustificare «la immoralità considerandola pari all'infortunio»<sup>72</sup>. Al riguardo però, e contro argomentazioni come quelle di Regnault,

fa molto conto delle nostre opere, che cita con termini lusinghieri. Vedi Ann. universali di Statistica, vol. 70, fasc. di maggio, Milano, 1842» (Ferrarese 1843, 2). Mittermaier aveva visitato inoltre il Manicomio aversano sotto la direzione di Miraglia e questi ricorda come «L'illustre giureconsulto Mittermajer che per più di 40 anni occupossi di alienazione mentale, avendo riconosciuto di esservi una proporzione notevole di pazzi tra gli accusati ed i condannati, non esita a dire che l'esame di quest'individui non è stato mai fatto con molto senno, poiché è incontestabile per lui che più di uno tra questi è stato alienato prima, durante, e dopo il giudizio. Feci osservare al Mittermajer vari anni or sono quando visitò il manicomio di Aversa molti detenuti giudicabili e condannati che malgrado i segni visibili della loro malattia erano stati, perché ragionavano, ritenuti per rei. Nell'ospizio di Aversa nella mia lunga pratica vi ho notato 6 ad 8 detenuti in ogni 100 pazzi: deplorabile cifra quando accresciuta da quella di alienati giudicabili e condannati che ignorati ingombrano le prigioni!» (Miraglia 1870, 7-8). Mittermaier discute del Manicomio aversano in Mittermaier 1845, pp. 144-149.

<sup>69</sup> Cfr. Chauveau – Hélie 1837.

<sup>70</sup> Cfr. Carmignani 1808, 53 e 57-58; Carmignani 1831-32, t. II, 138 e 188.

<sup>71</sup> Ferrarese 1834b, 72.

<sup>72</sup> Ferrarese 1843, 56.

si rifà alla *Théorie du code pénal* di Chauveau e Hélie, osservando che certamente colui che precipita nel crimine sotto l'impero di una passione è imputabile perché poteva «combattere le prave tendenze» prima che si ingigantissero, e tuttavia

[...] le forti passioni rendono stupido il giudizio, ma non lo distruggono: trascinano lo spirito ad estreme risoluzioni, ma non lo illudono con allucinamenti o con chimere: eccitano momentaneamente sentimenti di ferocia, ma non ingenerano quella morale perversità, o quella insensata ferocia morbosa che induce l'alienato ad immolare senza motivi l'essere a lui più caro<sup>73</sup>.

Auspica quindi che «la Dottrina delle monomanie [...] potrà insinuarsi anche nelle menti dei più ritrosi»<sup>74</sup>.

Quanto alla monomania istintiva, Ferrarese ne parla spesso ricordando curiosamente le argomentazioni di uno di questi giuristi tutto sommato più ritrosi, ossia Rossi, che tendeva esattamente a negare la monomania senza delirio, paragonandola all'estrema immoralità, come forma di alienazione ammissibile in giudizio. Ad esempio, Ferrarese accetta la descrizione di Rossi dell'immoralità dei criminali bestiali, che ritiene vadano puniti con una pena commisurata al loro grado di libertà morale, di malizia e di malvagità: ai grandi delitti, afferma, «non vi si giunge che per gradi», e per questo essi vanno giudicati non nella loro materialità e consistenza giuridica, ma in base agli antecedenti dell'atto, di modo che si punirà non tanto l'atto criminale, ma «l'azione nell'individuo per essersi esposto a perdere la detta libertà, e di cui poteva prevederne le conseguenze onde prevenirle ed evitarle»<sup>75</sup>. Mutuando la metafora di Rossi per descrivere quel criminale che «si è trova-

<sup>73</sup> Ferrarese 1843, 56.

<sup>74</sup> Ferrarese 1835, 16.

<sup>75</sup> Ferrarese 1834b, 74.

to come schiavo incatenato al misfatto careggiato nel suo desiderio»<sup>76</sup>, Ferrarese sostiene che tali individui vadano puniti perché «han conosciuto la immoralità della loro inclinazione», così che la loro alienazione al momento del crimine non potrebbe rappresentare una scusante: il «turbamento – scrive in omaggio a Rossi –, o quella specie di *alienazione* che manifestano i più grandi scellerati, al dir di un sapiente, sono un omaggio all'umana coscienza ed accusano l'uomo che li ha risentiti, e non ne scemano la *colpabilità*»<sup>77</sup>.

Ma in realtà, attraverso l'equiparazione con i criminali bestiali, Rossi intendeva disconoscere la realtà dell'alienazione dei monomaniaci istintivi privi di disordini intellettivi – altrimenti non avrebbe alcun senso il suo riservare la nozione di demenza ai soli alienati con «disordine delle facoltà intellettive» –, per cui l'adesione di Ferrarese alla dottrina di Rossi è solo apparente, oltre che suscettibile di generare dubbi nel lettore. A meno, certo, che non si voglia intendere quella di Rossi come un'ulteriore categoria di criminali mostruosi, alienati al momento dell'atto ma punibili perché la loro alienazione è il portato di un'immoralità di base, categoria che determinerebbe però ancora più confusione, perché andrebbe ad aggiungersi ai criminali bestiali della tradizione criminalistica richiamata da Rossi, ai monomaniaci (con o senza delirio), che per gli alienisti vanno irresponsabilizzati, e ai perversi congeniti di Gall, che non sono malati, conservano la libertà morale (seppur minima) di determinarsi secondo motivi e restano quindi punibili.

Meno equivoco di Ferrarese in quegli anni è ad esempio in quegli anni Bonacossa, altro protagonista della ricezione italiana della frenologia e dell'alienismo fortemente avvertito riguardo al dibattito giuridico, che imputa a Rossi proprio il restringimento

<sup>76</sup> Ferrarese 1843, 53.

<sup>77</sup> Ferrarese 1843, 54.

della nozione di demenza<sup>78</sup>. Anche per questa ragione ci appare più corretta l'ipotesi che Ferrarese fraintenda Rossi, perché il medico, diversamente dal giurista, continua a distinguere i monomaniaci dai criminali che vanno puniti per non aver opposto alle loro tendenze nel corso della loro esistenza «gli opportuni motivi razionali»<sup>79</sup>, il «delitto perpetrato a partire da «uno stato di perversione di pendj, di affezioni, di passioni, di sentimenti naturali»<sup>80</sup> da quello commesso «per una pura malvaggità»<sup>81</sup>.

Per chiudere il discorso sulla prima accusa rivolta alla giurisprudenza da Ferrarese, è possibile dire che il medico offre una spiegazione eclettica della monomania, rifacendosi tanto a Pinel, Esquirol, Marc e Georget, quanto a Gall, Spurzheim e Combe. Che li si intenda come meri malvagi o come malvagi alienati, distingue dai criminali bestiali di Rossi tanto i monomaniaci quanto i perversi congeniti, concependo il «pendio a versar sangue» o come prodotto di una «disposizione fisica tutta primigenia e naturale degli organi», nella linea di Gall, o come «effetto di malattia ed in particolare di monomania omicida con delirio e senza delirio»<sup>82</sup>, nella linea dell'alienismo. Quanto alla monomania istintiva in senso stretto, la concepisce come una mania che «non presenta lesione nell'intendimen-

<sup>78</sup> Cfr. Bonacossa 1844, 355. È contro Rossi poi, oltre che contro Nicolini, Kant e Regnault, che Bonacossa sostiene il «potere assoluto ed ultimo giudizio [della medicina] sulle diverse condizioni della mente dell'uomo in cui può essersi alterata e smarrita la sua morale libertà» (Bonacossa 1844, 359). Il medico torinese fa valere al riguardo l'autorità di Carmignani, il quale aveva fatto del giudizio medico lo strumento necessario per chiarire gli oggetti che «debbon passare al giudizio del dritto» (Carmignani 1831, 307), con riguardo sia alla polizia che alla giurisprudenza penale.

<sup>79</sup> Ferrarese 1834b, 73.

<sup>80</sup> Ferrarese 1834b, 75.

<sup>81</sup> Ferrarese 1834b, 74.

<sup>82</sup> Ferrarese 1834, 27.

to, ma una specie di semplice istinto al furore, e lesione nelle sole facoltà affettive»<sup>83</sup>, una «lesione della volontà»<sup>84</sup>, la quale «è vinta dalla violenza dell'impulso»<sup>85</sup>, per cui l'individuo, spinto alla violenza «dall'istinto, o dai bisogni degli organi»<sup>86</sup>, possiede la volontà relativa alla tendenza che lo determina: il monomaniaco istintivo non obbedisce a una passione, ma a una «volontà quasi animale»<sup>87</sup>.

Venendo alla seconda accusa di Ferrarese, secondo la quale la giurisprudenza non gradirebbe la colpevolezza in funzione della moralità dell'agente né possiederebbe gli strumenti intellettuali adeguati a farlo, va sottolineata sul punto quella che forse è la prestazione più specifica della sua teoria: medicalizzare la perversità morale dell'agente ai fini della graduazione della pena, non più dunque in funzione della distinzione tra criminalità e follia, ma della loro contiguità.

Al riguardo Ferrarese ritiene nuovamente di muoversi in modo 'coerente' rispetto a quella che giudica essere la dottrina giuridica più avanzata. Fonda infatti la misura delle pene sull'utilità e sui gradi di imputabilità, meno contraddittoriamente di quanto si possa pensare a prima vista, a partire da Bentham e Rossi. Ma è soprattutto la moralizzazione della giustizia proposta da Rossi a stargli a cuore, quando sostiene con il «principe dei criminalisti» che il diritto di punire è subordinato all'immoralità intrinseca del fatto e alla perversità dell'agente<sup>88</sup>.

Ma anche da questo punto di vista il tributo di Ferrarese alla dottrina giuridica è equivoco. Si riprenda il caso del criminale bestiale di Rossi – benché il discorso valga per qualsiasi crimine. Ebbene, il riconoscimento da parte di Ferrarese dell'esistenza del

<sup>83</sup> Ferrarese 1830, 100.

<sup>84</sup> Ferrarese 1835, 12.

<sup>85</sup> Ferrarese 1830, 118.

<sup>86</sup> Ferrarese 1830, 104.

<sup>87</sup> Ferrarese 1843, 55.

<sup>88</sup> Ferrarese 1845, 94.

criminale bestiale come di un individuo che va punito in quanto soddisfa nel crimine le sue tendenze viziose è molto insidioso, per non dire 'avvelenato', perché il medico, fedele in questo alla strategia inaugurata da Gall, ritiene non solo, come anticipato, che questa tipologia di criminali (anche se alienati al momento dell'atto) vada comunque distinta dai monomaniaci, ma che siano anch'essi da medicalizzare, anche se non malati. E questo varrebbe, lo ribadiamo, per ogni tipo di crimine. Come se si dicesse: al di là dello scontro tra giuristi e medici sull'esistenza o meno della monomania, si può concordare sul fatto che normalmente il criminale soddisfa nel crimine, direttamente o indirettamente, le proprie tendenze viziose e che la pena deve essere adeguata al suo grado di moralità. Ma giustificando la propria teoria con il rinvio ai giuristi, in realtà Ferrarese – non riconoscendo, in buona fede, la distanza che corre tra la determinazione giuridico-morale della libertà morale dell'agente in relazione all'atto e la determinazione medica di questa stessa libertà – ne modifica sensibilmente l'oggetto, perché non si guarderà più all'atto, né alla moralità dell'agente in relazione ai suoi comportamenti, ma alla natura stessa dell'agente.

Ferrarese non si limita perciò a distinguere delinquenza e alienazione, ma si spinge a individuare la loro contiguità sul piano dei processi mentali al fine di medicalizzare la perversità morale dell'agente e determinare l'imputabilità e la graduazione della pena. Al riguardo vanno però fatte delle distinzioni per comprendere adeguatamente il tenore epistemologico della sua teoria.

Certamente Ferrarese è uno dei primi sostenitori della frenologia in Italia, ma resta molto legato a una clinica dei disturbi delle facoltà intellettive condotta nella linea di Pinel ed Esquirol (delirio parziale, idea fissa, errori di giudizio, passioni, allucinazioni, etc.), nonché a una clinica delle lesioni della facoltà affettive come quella di Georget e Marc (che individua specifiche patologie della volontà legate all'istinto indagando

i comportamenti devianti), che cerca di far interagire con la clinica frenologica in senso stretto, la quale, a differenza delle prime due, può avere un valore prognostico ed è suscettibile di andare anche oltre i comportamenti aberranti. Ciò differenzia molto la sua posizione da quella di Biagio Miraglia, che, come vedremo, critica fortemente l'alienismo e ritiene di poter determinare la criminalità interiore dell'agente, conformemente al dispositivo di pensiero inaugurato da Gall, in funzione dello stato degli organi del cervello, dove l'agitazione di questi non configura uno stato patologico in senso stretto:

[...] la colpa, il delitto, il misfatto – afferma Miraglia – debbonsi riguardare come prodotti d'individuo agitato; salvi sempre i diritti della sua libertà; [...] la misura della colpeabilità e della punizione [dipendono] assai più dalla situazione dell'individuo agitato che dalla materialità dell'atto criminoso<sup>89</sup>.

Pur assumendo quest'«uomo agitato da malvage propensioni»<sup>90</sup> di memoria galliana come un uomo passibile di rientrare in uno sguardo medico di carattere eminentemente organico benché non sia malato, ai fini della determinazione della libertà morale dei delinquenti e della graduazione della colpa non è questo il riferimento principale di Ferrarese. Il suo eclettismo sopra richiamato appare d'altronde evidente anche nella critica mossa alla giurisprudenza nel suo lavoro maggiormente frenologico: la frenologia può apportare lumi alla psicologia medico-forense, ma l'autonomia scientifica della seconda non potrebbe comunque ridursi alla prima<sup>91</sup>.

Una simile articolazione di psicologia e frenologia è riconoscibile nel suo *Programma di psicologia medico-forense* del 1834,

<sup>89</sup> Miraglia 1853-54, I, 29-30.

<sup>90</sup> Ferrarese 1838, 12.

<sup>91</sup> Ferrarese 1838, 24-25.



che sarà ripreso con qualche variazione nelle *Nuove ricerche di sublime Psicologia medico-forense* stampate a Edimburgo nel 1845. Qui Ferrarese intende mostrare che le facoltà intellettuali del delinquente, per come determinate da specifiche affezioni, tendenze e passioni non represses, hanno un andamento differente da quelle dell'uomo onesto, nel delitto premeditato come in quello passionale e istintivo. L'obiettivo è la costituzione di quella che definisce un'«ideologia del delinquente» ai fini della graduazione della colpa e della relativa punizione.

Ferrarese resta convinto che l'influenza che le passioni, in relazione al grado di attività delle relative tendenze, esercitano sulle facoltà intellettuali possa determinare tanto la delinquenza quanto l'alienazione. Ogni qualvolta una passione occupi per molto tempo e in modo esclusivo lo spirito di un uomo, produce una disposizione alla follia, uno stato di incubazione della follia o una tendenza criminosa. In altri termini, se l'Io – che a differenza dell'istinto, primo grado originario e naturale dello sviluppo del cervello, è un prodotto della civiltà avente una funzione di governo delle tendenze – diventa schiavo delle tendenze e delle passioni, gli eccessi di queste possono portare «alla perdita del senno» (follia) o alla «perdita dell'onestà» (crimine)<sup>92</sup>. L'eccesso passionale che è all'origine sia della disposizione alla follia sia della disposizione criminale può determinare l'incapacità di discernere il bene dal male e la perdita della libertà di agire, e conseguentemente irresponsabilizzare l'autore di un crimine<sup>93</sup>, oppure limitare la libertà morale dell'individuo senza con ciò abolire il suo discernimento del bene e del male, e conseguentemente responsabilizzarlo in funzione del suo grado di moralità. Pur distinguendo insomma la passione che conduce all'alienazione da quella che conduce al delitto e che va responsabilizzata in funzione

<sup>92</sup> Ferrarese 1845, 18.

<sup>93</sup> Ferrarese 1845, 19.

della moralità dell'agente, nondimeno Ferrarese sostiene che i gradi della libertà morale debbano essere stabiliti sulla base di un pensiero di tipo medico.

Quanto all'ideologia del delinquente, Ferrarese intende sviluppare una modalità di analisi dei suoi processi psichici in grado di determinare l'imputabilità, la natura e il grado della punizione, nonché le circostanze attenuanti o aggravanti, attraverso la valutazione del temperamento, dell'istinto, della passione, dell'età, delle abitudini del delinquente etc., ma soprattutto del «rapporto che esiste tra i pendj ai delitti, e la tendenza all'alienazione mentale; [del]le affinità che esistono tra le passioni, il delitto e la follia»<sup>94</sup>. Benché non vada soggetto a pena, è necessario cioè per Ferrarese ricostruire «l'interno procedimento ideologico di un delitto», renderlo visibile nei suoi più infimi dettagli, per determinare il grado di libertà morale del suo autore e stabilire la punizione<sup>95</sup>.

Ne deriva una classificazione dei delitti fondata sulla natura fisiologica, psicologica e morale dell'uomo:

1) Delitti con predominio istintivo e con poca riflessione e poco calcolo (attentati al pudore, eccessi di difesa), le cui determinazioni risiedono soprattutto nella forza fisica e nello sviluppo degli organi interni<sup>96</sup> e tra i quali sono compresi i casi di monomania omicida, con o senza delirio;

2) Delitti con predominio razionale con riflessione e calcolo (frodi, tradimenti, cospirazioni), che trovano le loro maggiori determinazioni in un'educazione morale viziata o nei cattivi esempi e tra cui rientrano i crimini degli individui che «hanno soffogato

<sup>94</sup> Ferrarese 1845, 83.

<sup>95</sup> In questo suo tentativo di definire lo studio dei processi psichici, delle idee e dei sentimenti a partire dalla corporeità, Ferrarese è un perfetto continuatore degli *Idéologues*. Cfr. sul tema Moravia 1982, 234-246.

<sup>96</sup> Ferrarese rinvia a Quételet 1831.

quel sentimento quella voce della natura che nell'interno della loro coscienza disapprova e condanna ogni disordinato appetito, e fin lo stesso rimorso, salutare dolore della *coscienza*, è stato bandito»;

3) Delitti misti, con il concorso di istinto e riflessione (adulteri, infanticidi, delitti d'onore), che sono per Ferrarese i più orribili proprio perché in essi la tendenza al delitto proveniente dal temperamento e dall'istinto nutre il lavoro delle facoltà intellettuali<sup>97</sup>.

A prescindere dalla tipologia del delitto, lo sguardo medico si impone comunque come necessario per valutare la libertà morale dell'agente. Ferrarese propone di graduare la punizione rispetto al grado di libertà morale a partire da una valutazione del grado delle facoltà intellettive mediante l'analisi delle condizioni organiche del loro sviluppo: «il *grado di suscettività della intelligenza* per le [...] *disposizioni primigenie* degli organi cerebrali»<sup>98</sup>, in una scala che va dall'idiotismo al genio, passando per la demenza, la mania, la monomania etc. Le facoltà intellettive rappresentano infatti a suo giudizio il luogo della moralità dell'azione non solo per il ruolo che giocano nella determinazione volitiva di carattere criminoso, ma anche per la loro funzione di freno delle cattive tendenze (che richiamano alla morale, alla giustizia e alla paura della punizione), diverse in ogni individuo a seconda del grado di educazione e di istruzione e dello sviluppo degli organi del cervello.

Come nel caso delle sue analisi delle facoltà intellettuali sotto l'influenza delle malattie mentali, condotte principalmente sulla scia di Esquirol, anche rispetto alla genesi della criminalità Ferrarese identifica la specifica funzione di ogni facoltà intellettuale ai fini della formazione mentale dell'idea criminosa. Distingue così le sensazioni sulla base della loro derivazione dai sensi, dagli «organi e visceri interni, dai centri nervosi, dalle superficie mucose e

<sup>97</sup> Cfr. Ferrarese 1845, 84-92.

<sup>98</sup> Ferrarese 1845, 96.

tal'ora dai loro annessi», o dalla sede dell'intelligenza, dall'Io, e ciò per verificare i rapporti tra istinto e facoltà intellettuali, essendo le operazioni dell'intelligenza «quasi sempre modificate dallo stato dei visceri»<sup>99</sup>: se la genesi intellettuale del crimine è in relazione con lo stato degli organi interni, allora l'intelletto sarà mosso da sensazioni istintive e affettive che potranno costituire un vero e proprio *bisogno*, fino a rendere l'individuo irresponsabile; se invece è maggiormente in relazione con i sensi o con l'Io, allora «le sensazioni risentiranno del *predominio razionale ed intellettuale*» e la forza del *desiderio* criminoso, che potrà giungere fino al fanatismo, sarà meno organica che psichica, meno fisica che ideale.

Si sofferma poi sul concetto di *attenzione* come «attività del cervello diretta su di un oggetto», sottolineandone il peso nella determinazione dell'imputabilità del soggetto in quanto «atto della *volontà* determinato ad aumentare la vivezza delle sensazioni», e tale da agire, nell'uomo dominato dall'idea del delitto, canalizzando le forze psichiche nel pensiero dell'esecuzione dell'atto criminale.

E ancora, per esaminare il ruolo delle facoltà intellettuali nel delinquente, giudica necessario verificare in che modo la facoltà di giudizio sia determinata dalla percezione, dalla memoria e dall'immaginazione: «l'uomo invasato dal demone della malvagità, della colpa e del delitto trovasi possedere tutto lo intelletto con le sue rispettive facoltà affette da una specie di contagio», perché l'idea del crimine «ha fermentato in tutto lo intelletto» come un lievito, impadronendosi «delle facoltà che debbono prender parte a fornire i materiali sui quali il *giudizio* deve esercitare le sue forze», così «da far emettere i *giudizii* nel senso della *criminosa idea*»<sup>100</sup>. La percezione pervertita rende il soggetto sempre più avido di percezioni illecite e insensibile ai sentimenti morali, la memoria perversa

<sup>99</sup> Ferrarese 1845, 106.

<sup>100</sup> Ferrarese 1845, 110.

tita non lo richiama ai doveri e al contrario lo fissa su idee illecite, e l'immaginazione depravata lo domina con immagini di eccessi e piaceri illusori, accrescendo la forza dei motivi del delitto. Il loro concorso, infine, deprava proporzionalmente la facoltà di giudizio, che «darà conclusioni nel senso dei precedenti lavori forniti dalle altre facoltà, eccitando la *volizione*»<sup>101</sup>. Tale volizione corrisponde alla facoltà di volere e non alle tendenze organiche dell'individuo, che pure esercitano un'influenza decisiva. Le determinazioni del volere dipendenti da una facoltà di giudicare pervertita possono concorrere con l'eccesso passionale fino al furore criminale, ove cioè l'eccesso passionale si trasformi in bisogno, sia perché le forze istintive, le tendenze organiche, operano originariamente sulla volontà, sia perché i processi ideativi le hanno eccitate. E le graduazioni della volontà così determinate diranno del grado di colpevolezza interiore, quindi della libertà morale dell'agente.

Sono dunque soprattutto le passioni, i processi di carattere ideativo e l'azione anormale delle facoltà intellettuali, ovviamente con il concorso delle tendenze, a rappresentare per Ferrarese il carattere comune al crimine e alla follia, alla perversità morale e all'alienazione, la quale continua a profilarsi tanto come il prodotto di uno scarto qualitativo, di una malattia dello spirito, quanto come un pervertimento esclusivo di una funzione organica.

#### 4. *L'«alienazione delle tendenze» e le «agitazioni dell'uomo sano» in Miraglia*

Diversamente da quanto era stato con Ferrarese, con Biagio Miraglia la frenologia di Gall e Spurzheim assume maggiore rilievo e l'isolamento di una patologia relativa alla sfera esclusiva degli affetti, della volontà e del comportamento trova luogo di esprimersi con più nettezza. Miraglia adotta infatti esplicitamente la prospettiva

<sup>101</sup> Ferrarese 1845, 111.

frenologica e propone una classificazione – che avrà molto credito, a partire dal Congresso di Genova degli anni Quaranta – che ricalca sostanzialmente quella di Spurzheim<sup>102</sup> sia nella nomenclatura sia nella localizzazione delle facoltà, con delle minime divergenze che riguardano da un lato l'estensione e la conformazione degli organi (dell'affezionività, della distruttività, dell'acquisività, dell'idealità, della gaiezza), dall'altro l'inversione della posizione di alcuni di essi (spazio e colore; calcolo e ordine)<sup>103</sup>. In un modo simile a quello di Broussais<sup>104</sup> individua poi le perversioni di ogni tendenza e facoltà a partire dalle lesioni degli organi cerebrali e dal loro grado di attività.

Miraglia ritiene inconciliabili alienismo e frenologia, e a più riprese nei suoi scritti prende posizione contro i discepoli di Pinel, a suo dire colpevoli di restare fermi alla psicologia di Locke e di misconoscere la fisiologia del cervello<sup>105</sup>, la dipendenza cioè del grado di attività di ogni facoltà mentale dal grado di azione del corrispondente organo cerebrale<sup>106</sup>. Sulla base dell'ormai

<sup>102</sup> Si veda, in particolare, Spurzheim 1834.

<sup>103</sup> Cfr. Miraglia 1847, dove pure Spurzheim non è citato esplicitamente, a differenza del *Trattato di frenologia*, in cui è richiamato ripetutamente, e di altri luoghi in cui Miraglia ne elogia l'opera. Cfr. Miraglia 1853-54; Miraglia 1882, XXII.

<sup>104</sup> Cfr. Broussais 1834-35, III, 407-423.

<sup>105</sup> Miraglia 1853-54, II, 129: «Tropo direi se esporre qui volessi le divisioni della follia finora immaginate dagli alienisti; le quali divisioni fatte su le molteplici varietà dei sintomi ritenuti come caratteri specifici dell'alienazione mentale, non formando la base di alcuna utilità pratica, faran sempre ritardare il progresso della scienza. Classificando la follia secondo la divisione delle facoltà de' metafisici, non può scorgersi naturalmente una connessione diretta tra i sintomi e le cause che li producono; e quindi si è trascinato nell'errore di riguardare come fenomeni caratteristici della pazzia il disordine della percezione, della memoria, dell'attenzione, dell'intelligenza, dell'immaginazione, della volontà, e di tutte le loro maniere e gradi di manifestarsi».

<sup>106</sup> Miraglia 1853-54, II, 130.

solito atto d'accusa (l'incapacità di riconoscere la legittimità di una follia non riducibile al disordine intellettuale ma fondata nella sfera degli istinti e delle facoltà affettive), richiama non solo i giuristi ma anche i medici a riconoscere che le perversioni di ogni singola facoltà rientrano nella differenza specifica tra le folle proprie della sfera affettiva, che si «manifestano in impulsioni ed emozioni irresistibili ed incorrribili», e le folle della sfera percettiva e riflessiva, che «si presentano con incoerenza d'idee, allucinazioni, sragionamenti»<sup>107</sup>.

Per quanto riguarda la monomania omicida, Miraglia sostiene che l'abuso da parte degli avvocati dell'impulso irresistibile a delinquere come forma di difesa e il suo disconoscimento da parte dei giudici, «propugnatori del ceppo e del capestro», rendono difficile e ingiusto l'esercizio della giustizia, per la quale non potrà darsi progresso fino a quando la scienza giuridica non aderirà alle scienze umane. Grave errore, sostiene Miraglia, «nel foro penale e civile è l'aver voluto costituire la convinzione morale del giudice quale base precipua dei giudizi. Ma con la convinzione morale nell'amministrazione della giustizia il magistrato non giungerà mai a quella conoscenza delle scienze mediche e naturali che il solo perito può svolgere e porre sotto il vero punto di vista onde chiarire i fatti e rendere giusta l'applicazione della legge»<sup>108</sup>. E non è così lontano da Georget quando osserva:

Il magistrato ignaro delle differenze delle nostre facoltà e che la follia non ha sempre per fenomeno gli sragionamenti e l'abolizione dell'intelletto, ma bensì quasi sempre certe impulsioni cui lo spirito non ha il potere di resistere anzi vi viene trascinato a seguirle per soddisfarle [...], confonderà col malvagio lo sventurato<sup>109</sup>.

<sup>107</sup> Miraglia 1853-54, II, 131.

<sup>108</sup> Miraglia 1870, 4.

<sup>109</sup> Miraglia 1853-54, II, 155-156. Cfr. anche Miraglia 1882, 114.

Per il resto, tuttavia, Miraglia spiega la monomania con rinvio esclusivo alla dottrina di Gall. Non parla di un istinto carnivoro, ma di un *istinto distruttore*, cui corrisponde uno specifico organo con «diversi gradi di esercizio»<sup>110</sup>, e a conforto di ciò porta il caso di malati rinchiusi nel Morotroffio di Aversa che erano spinti da un'inclinazione all'omicidio e che presentavano uno sviluppo abnorme di quest'organo<sup>111</sup>. Sempre sulla scia di Gall – il quale però non disconosceva l'alienazione priva di deviazioni organiche – ritiene che tutte le forme di alienazione parziale trovino fondamento nella lesione degli organi corrispondenti: «vi sono tante monomanie per quante sono le tendenze e tutte le sue innumerevoli modificazioni», benché molto rara sia «la lesione semplicemente limitata ad una sola facoltà senza che alcune altre non vi sieno per influenza trascinate»<sup>112</sup>. Si giustifica così, nella sua qualificazione della *follia ragionante*, la nozione di «alienazione delle tendenze»<sup>113</sup>, che manifesta la progressiva autonomizzazione dell'isolamento di una specifica patologia della volontà per la cui determinazione la presenza o meno della coscienza di delinquere non è sufficiente:

[...] se il misfatto si consuma per disordine delle facoltà affettive può aversi coscienza di delinquere e nello stesso tempo essere nella impossibilità di resistere alla emozione interna impulsiva<sup>114</sup>.

I principi della dottrina di Gall e Spurzheim sulla relativa indipendenza delle aree del cervello e sul dualismo tra facoltà intellettive (percezione e riflessione) e facoltà affettive (istinti, senti-

<sup>110</sup> Miraglia 1853-54, I, 199.

<sup>111</sup> Miraglia 1853-54, I, 200.

<sup>112</sup> Miraglia 1853-54, I, 137.

<sup>113</sup> Miraglia 1871, 54.

<sup>114</sup> Miraglia 1882, 74.



menti) sono affermati da Miraglia ancora negli anni Settanta. Nelle sue *Questioni filosofiche, sociali, mediche e medico-forensi* afferma infatti che «le facoltà della mente sono l'una differente dalle altre, anzi alcune contrarie tra loro, e quindi indipendenti nelle loro azioni», e che all'ammalarsi delle facoltà intellettive segue necessariamente la degenerazione di quelle affettive, mentre all'ammalarsi di queste ultime «gl'impulsi e l'emozioni diventano disordinati, esagerati, dolorosi, irresistibili ed incorrigibili, e può l'individuo nello stesso tempo esercitare pienamente le facoltà intellettuali con tutt'i suoi attributi»<sup>115</sup>. È il caso dei *folli ragionanti*, che «non solo tutti hanno la coscienza dei loro atti, ma molti ne hanno la coscienza del valore morale». Ciò non riduce però il loro grado di alienazione e pertanto essi non vanno puniti:

[...] bisogna riconoscere l'impunità degli atti criminosi non nella mancanza di coscienza di delinquere, ma nella erroneità morbosa delle premesse dei giudizi dell'individuo, il quale è sopraffatto da una emozione impulsiva o dolorosa, superiore alla coscienza più viva di delinquere<sup>116</sup>.

Allorché parla dunque della monomania omicida, Miraglia tiene a precisare che solo la fisiologia del cervello può consentire di cogliere la sua manifestazione, rinviandola a due tipi di cause organiche, ossia un'esaltazione congenita dell'istinto di distruzione o un'attività anormale di questo stesso istinto, quando sottoposto all'influenza di altri organi: «questa speciale alienazione rappresenta la soddisfazione diretta dell'istinto distruttore perverso, o quella di altro istinto del pari impetuoso e sottratto all'impero della volontà»<sup>117</sup>. Miraglia riconosce che la decifrazione del

<sup>115</sup> Miraglia 1882, 70-71.

<sup>116</sup> Miraglia 1882, 71.

<sup>117</sup> Miraglia 1853-54, II, 156.

comportamento è difficile, ma nondimeno ritiene che il concorso degli organi sia in grado di spiegarne le specificità. Una smania di distruggere e uccidere con qualunque mezzo che rinasca ogniqualvolta è stata soddisfatta sarà infatti il segno di un'anormalità originaria dell'istinto corrispondente, mentre un omicidio cui non segua per il suo autore l'impetuoso desiderio di ripeterlo, ma la permanenza in un diverso stato di disordine affettivo o intellettuale, dimostrerà al contrario come la perversione dell'istinto della distruzione sia stata determinata dalla lesione di altre funzioni<sup>118</sup>.

Diversamente dagli alienisti, come si è detto, Miraglia ritiene dunque che i disordini delle facoltà intellettuali e affettive vadano sempre ricondotti a una lesione organica<sup>119</sup>, ma anche che la maggior parte delle monomanie presentino delle manifestazioni osteologiche<sup>120</sup> e che pertanto possano essere individuate non solo sulla base dell'assenza di un motivo determinante nel passaggio all'atto violento, ma anche attraverso la cranioscopia, ed è in virtù di ciò che si fa promotore delle perizie frenologiche nei tribunali:

La Società medico-psicologica di Parigi ha tenuto lunghe discussioni su la follia ragionante; e quantunque siasi molto distesa su le generalità, ne ha svolto splendidamente il concetto. Noi abbiamo tenuto altra via, cioè quella della fisiologia del cervello, che spiega meglio le follie ragionanti e la irresponsabilità di queste<sup>121</sup>.

Il tutto con l'obiettivo – che era già stato di Ferrarese – di non limitarsi a dichiarare l'irresponsabilità degli alienati, ma di valutare precisamente «i gradi di colpabilità» dei criminali<sup>122</sup>, la

<sup>118</sup> Cfr. Miraglia 1853-54, II, 157.

<sup>119</sup> Cfr. Miraglia 1853-54, II, 77-80.

<sup>120</sup> Cfr. Miraglia 1853-54, II, 127.

<sup>121</sup> Miraglia 1871, 47.

<sup>122</sup> Cfr. Miraglia 1882, 3.

loro libertà morale e la loro perversità, equiparando crimine e agitazione organica.

Lo si potrà meglio comprendere rapportandolo a quanto sostenuto in quegli stessi anni da un giurista autore di uno dei testi più importanti sulla monomania, Victor Molinier. Questi assume la partizione tra facoltà affettive (propensioni e repulsioni) e facoltà intellettuali e considera il crimine una malattia morale, secondo la prospettiva per cui, essendo le facoltà originarie e naturalmente buone, è a causa della loro perversione, o dei falsi calcoli dell'egoismo, che un uomo diviene cattivo, e i gradi di questa perversione differiscono da individuo a individuo, potendo anche giungere a determinare fenomeni di mostruosità morale non accompagnati da disturbi delle facoltà intellettuali e da qualsivoglia altro precedente segnale, oltretutto con la possibilità che il soggetto si senta in colpa e affranto per il delitto commesso. Ma in assenza di delirio, sostiene il giurista, di una manifestazione incontrovertibile di follia, ogni perversione delle facoltà affettive che lascia intatta la sfera intellettuale deve intendersi come una mera perversità morale. Anche per Molinier quindi il criminale presenta delle facoltà affettive pervertite, e tuttavia non vi è bisogno di un medico per constatare che la sua volontà è partecipe nel godimento del male. I medici, afferma, hanno ragione quando definiscono malato l'individuo che abbia commesso un crimine atroce senza interesse e sotto l'impulso delle sole facoltà affettive, ma hanno torto nel ritenerlo irresponsabile. I criminali sono infatti dei malati morali, ma ciò non significa che l'origine della malattia sia di ordine fisiologico o psichico, né che la determinazione del suo grado debba essere svolta medicalmente, altrimenti ogni giudizio dovrebbe necessitare di un esperto. Essi sono pertanto dei malati morali punibili<sup>123</sup>, e spetta ai giuristi l'individuazione degli elementi morali del delitto

<sup>123</sup> Cfr. Molinier 1853, 266.

e la valutazione delle questioni relative alla libertà morale, mentre il compito dei medici e degli alienisti resta per Molinier quello di curare la sofferenza, potendo essi al massimo fornire osservazioni alla scienza giuridica<sup>124</sup>.

Diversamente Miraglia, che pur distinguendo la perversità morale volontaria dall'alienazione, mira altresì a medicalizzarla, facendola risalire a un'involontarietà subita, a un'agitazione organica. Quella che in Ferrarese era l'ideologia del delinquente, con un prevalente rilievo attribuito alle facoltà intellettuali, diventa in Miraglia l'agitazione dell'uomo sano che delinque, le cui tendenze organiche, che subordinano a sé le facoltà della mente, vengono così a costituire il centro di gravità dell'imputabilità e della pena<sup>125</sup>.

Miraglia accoglie dunque la partizione posta da Legrand du Saullé tra perversione, intesa come stato patologico dipendente da un'organizzazione (cerebrale) difettosa e necessitante di trattamento medico, e perversità, che coincide con l'immoralità e deve essere punita<sup>126</sup>. Al contempo, però, intende andare oltre questa partizione e medicalizzare la perversità, auspicando un sapere in grado di determinare non solo l'imputabilità, ma la stessa colpevolezza soggettiva sulla base dell'equilibrio singolare degli organi del cervello, rivelandosi in questo un vero erede di Gall.

Come per Gall, anche per Miraglia la misura della punizione non può essere esclusivamente il crimine commesso, e la sola norma capace di «misurare i gradi di colpabilità nelle azioni criminose» è il grado di libertà morale dei criminali, ossia la misura in cui «la facoltà di scegliere e di volere» è determinata dalla corporeità del reo. Il crimine e la colpa non possono essere «che prodotto d'individuo

<sup>124</sup> Molinier 1853, 276.

<sup>125</sup> Molinier 1853, 378.

<sup>126</sup> Du Saullé 1864, 104-105.

agitato»<sup>127</sup>. Il legame tra crimine e follia, o comunque la medicalizzazione integrale della criminalità, è piuttosto esplicito.

Miraglia distingue poi tra sentimento morale, ossia sentimento del giusto e dell'ingiusto, e libertà morale, ossia facoltà di determinarsi nel bene e nel male. Il primo, il sentire, senza l'ausilio della seconda, della volontà, non può nulla contro le tendenze generatrici delle passioni, perché se il sentimento di giustizia «dispone a fare il bene e ad evitare il male», la libertà morale ha dalla sua il potere di scegliere e di volere, e tuttavia questa è determinata dalle «impressioni che lo spirito riceve; cioè può scegliere financo il male come bene, e rifiutare financo il bene come male; né ciò contraddice le leggi della natura nelle manifestazioni psichiche». Una normale correlazione di libertà morale e senso di giustizia produce la coscienza morale, mentre una «debole manifestazione del senso morale, soggetto ad essere sopraffatto dall'impulso delle tendenze, produce non solo la indifferenza, ma l'alterazione del senso del giusto e dell'ingiusto; sicché adattandovisi la libertà morale nello scegliere e nel volere, possono le azioni umane divenire criminose senza che la coscienza si presenti a svegliarne i rimorsi». Il giudizio, la facoltà riflessiva per eccellenza, «non può portar seco che la forma della sua premessa dell'emozione che accoglie come buona e respinge come malvagia»<sup>128</sup>. Ciò premesso, Miraglia sostiene che, mentre in una coscienza morale normale gli impulsi irresistibili sono avvertiti dalla ragione e possono essere corretti con l'impero delle leggi, dell'educazione o della rieducazione, in una coscienza morale del tutto anormale l'impulso irresistibile è invece incorreggibile, non trovando una volontà che riesca a padroneggiarlo. Solo in questo caso, cioè in assenza di libertà morale, l'individuo può essere considerato alienato e quindi innocentizzato. Ma nei

<sup>127</sup> Miraglia 1882, 5-6. Cfr. anche Miraglia 1853-54, I, 29-31.

<sup>128</sup> Miraglia 1882, 6-8.

restanti casi la responsabilità deve essere misurata in base al grado «di corrigibilità, di volontà, di libertà morale nella determinazione delle azioni umane»<sup>129</sup>, guardando all'influenza giocata sull'individuo dai suoi motivi interiori, che possono essere tanto puramente organici, quanto legati all'ambiente e all'educazione ricevuta, suscettibili di produrre una degenerazione quantitativa del controllo morale e per questa via di scatenare l'azione violenta.

La frenologia di Miraglia ambisce insomma non solo a classificare le anomalie craniche, a localizzare le aree cerebrali e le relative tendenze, ma a differenziare l'umano in gradi di normalità e anormalità in rapporto a uno scarto organico di tipo quantitativo che può essere congenito o socialmente degenerato a causa dell'ambiente o dell'educazione. Conseguentemente, la sua lotta per conquistare alla frenologia lo spazio della giurisdizione si pone come obiettivo, accanto all'irresponsabilizzazione degli alienati (indipendentemente dalla parzialità o meno della follia), la valutazione della premeditazione, dei gradi di colpevolezza morale dei criminali e dei corrispondenti gradi di pena, investendo così in pieno il compito dei magistrati, il cui giudizio, senza il supporto delle scienze umane, sarebbe meramente sentimentale: «il giudice che giudica con la semplice emozione non intenderà la premeditazione, né i gradi di colpabilità e di penalità, e molto meno le cause produttrici i perturbamenti mentali»<sup>130</sup>; «I gradi di colpabilità adunque se sono da stabilirsi nello stato di abuso o vizio delle facoltà, considerando *l'uomo sano che delinque più o meno agitato*, non mai sono da ritenersi nella pazzia sì generale che parziale»<sup>131</sup>.

Un'occasione per sostenere queste posizioni è offerta a Miraglia dalla discussione intorno alla formulazione dell'art. 372 del

<sup>129</sup> Miraglia 1882, 8.

<sup>130</sup> Miraglia 1882, 83.

<sup>131</sup> Miraglia 1882, 74-75 (nostro il corsivo).

Progetto di Codice penale del Regno d'Italia, riguardante l'omicidio premeditato e dunque il concetto di premeditazione come istituto giuridico volto a definire l'esecuzione di un atto il cui disegno è stato precedentemente, freddamente (emendamento De Falco) o deliberatamente (emendamento Canonico), formato<sup>132</sup>. Invitato dalla Commissione istituita dal Guardasigilli Pasquale Stanislao Mancini a formulare le proprie osservazioni sul Progetto di Codice penale, in una lettera del 1877 indirizzata al ministro Miraglia affronta il tema della premeditazione svolgendo le sue riflessioni intorno ai gradi di libertà morale e quindi di colpevolezza, e, nel farlo, ridefinisce integralmente la questione: se con premeditazione – afferma in sintesi – possiamo banalmente intendere una determinazione libera e fredda della ragione, la frenologia mostra al contrario come ogni determinazione e spinta criminosa presupponga l'assenza di una volontà diretta dalla ragione. Se l'autore di un atto premeditato agisce cioè in «conseguenza della consultazione di sé stesso, di un calcolo della ragione, della riflessione», allora nessun atto criminale può dirsi davvero tale. Chi, infatti, se non colui che abbia un animo agitato da una qualche tendenza perversa, potrebbe mai trascinare la riflessività verso una determinazione a delinquere? Può «in vero considerarsi non agitato un animo che si determina a misfare?»<sup>133</sup>.

Miraglia riprende qui delle tesi che aveva già sostenuto molti anni prima, ma resta difficile comprendere bene quale sia lo statuto dell'«*uomo sano che delinque più o meno agitato*» e in generale dell'«*animo agitato che si determina a misfare*»: da un lato il crimine rinvia all'agitazione organica dell'individuo, al di fuori di uno stato patologico e «salvi sempre i diritti della sua libertà»<sup>134</sup>,

<sup>132</sup> Cfr. Miraglia 1882, 78.

<sup>133</sup> Miraglia 1882, 78.

<sup>134</sup> Miraglia 1853-54, I, 29

come tiene a ricordare il frenologo, dall'altro l'«individuo agitato, [...] per quanto è prossimo al più alto grado di colpabilità, è egualmente vicino alla demenza»<sup>135</sup>. Tale difficoltà è dovuta al fatto che tanto la distinzione tra delinquenza e alienazione, quanto l'equiparazione tra delinquenza e agitazione hanno lo stesso fondamento: le manifestazioni dello spirito, nello stato fisiologico e in quello patologico, dipendono dal rapporto tra gli organi del cervello e dal loro grado di attività<sup>136</sup>.

Ciò che però sembra chiaro è che, dopo aver criticato la giurisprudenza per il suo mancato riconoscimento della follia istintiva, l'intenzione di Miraglia è quella di fondare una giurisprudenza medica istituendo un rapporto di interiorità tra agitazione e crimine, di modo che una qualsiasi trasgressione di una norma morale, sociale o giuridica potrà sempre fare immediatamente segno verso un deficit cerebrale. Miraglia aspira insomma a conquistare al sapere frenologico i gradi del vizio del libero arbitrio, e lo fa senza affermarlo esplicitamente, ma con un ragionamento molto sottile: nel dirsi convinto che solo un sapere antropologico è realmente in grado di determinare «il concetto vero della premeditazione» e per dimostrare che «la colpabilità dell'atto aumenta per quanto è minore la tendenza impulsiva brutale, e viceversa»<sup>137</sup>, Miraglia non contesta del tutto la razionalità giuridica intorno alla premeditazione, ma la ricodifica in senso medico<sup>138</sup>.

<sup>135</sup> Miraglia 1853-54, I, 33.

<sup>136</sup> Miraglia 1853-54, II, 110.

<sup>137</sup> Miraglia 1882, 78.

<sup>138</sup> Sulla scia di Gall, già Charles Lucas aveva da tempo sostenuto che si può uccidere in un momento di collera ed essere privi dell'organo della distruzione, ma che se un delitto è a lungo meditato e progettato allora è certo che l'ideatore ne possiede l'organo (Lucas 1827, 254). Le tesi relative alla premeditazione come atto libero per eccellenza saranno considerate da Raymond Saleilles come uno dei più grandi errori della scuola classica di diritto



La volontà, afferma il frenologo, è di certo un'eminente facoltà dello spirito, ma il suo esercizio in generale non sta tutto «nell'ente che vuole ma pure in parte in un atto di facoltà la cui manifestazione e l'esercizio stanno in una funzione materiale organica»<sup>139</sup>. Le facoltà sono «forze mentali» la cui energia è legata al grado di potenza della funzione organica. È questo a stabilire in ultima istanza sia l'energia delle facoltà superiori sia quella delle facoltà affettive.

La determinazione ad agire dipende pertanto dalla volontà così formata tra spirito e materia, con una prevalenza della seconda. In assenza di uno stato morboso, di alienazione, una volontà libera sarà tanto più precaria quanto più mossa «dall'agitazione degli interni impulsi»<sup>140</sup>, cui vanno ad aggiungersi i motivi esterni che possono in varia misura eccitare i primi. La volontà di delinquere, sempre a partire da una fondamentale agitazione morale, è insomma il prodotto di una combinazione di motivi interni ed esterni, così che, ad esempio, un banale motivo esterno può spingere una «volontà facile» a passare all'atto a causa dell'elevato grado di eccitabilità degli organi, mentre l'enormità di un motivo esterno può eccitare una volontà meno determinata dallo stato anormale degli organi. Di conseguenza, la pena deve essere graduata in funzione delle potenze «motrici della volontà», ossia dei gradi di agitazione dell'animo causati dagli impulsi interni. Escludendo le patologiche tendenze interiori a delinquere, che non vanno responsabilizzate,

[...] quanto più lieve è il motivo provocatore tanto più cresce la malvagità della colpa. Al contrario, è l'individuo meno capace

penale, in quanto il delitto premeditato può essere l'esatto opposto di un atto della libera volontà, potendo quest'ultima essere determinata da un'idea fissa, da un'ossessione. Cfr. Saleilles 1898, 65-66. Si veda anche, al riguardo, Alimena 1887.

<sup>139</sup> Miraglia 1882, 80.

<sup>140</sup> Miraglia 1882, 80.

d'imputazione [quindi non incapace: N.d.A.] per quanto l'interno impulso ha trascinato la volontà inchinevole al misfare.

In tal modo Miraglia estende a dismisura il ruolo delle scienze umane nel processo, fino a ricodificare integralmente il sapere giuridico-morale senza cancellarlo, ma rideterminandolo e facendolo funzionare secondo categorie mediche, trasformando anche il crimine in una patologia della volontà:

Ma non perché un magistrato non si crede atto a ravvisare nell'individuo agitato la vera causa della colpa, non esiste siffatta causa ed i variati suoi effetti<sup>141</sup>.

Gli esiti di questa riflessione non sono trascurabili. Proviamo a seguire il ragionamento di Miraglia estendendolo al rapporto tra crimine premeditato e crimine passionale: l'omicidio premeditato è un omicidio architettato e commesso a sangue freddo e si oppone quindi al crimine passionale, che non è calcolato e in qualche modo è involontario, comunque eccezionale. Ne discende che, se i crimini passionali per loro natura sono difficilmente controbilanciabili da un sistema di punizioni che distolga preventivamente l'individuo dal commetterli, come avrebbe voluto l'Illuminismo penale, lo stesso non vale per l'omicidio premeditato. Ma Miraglia, per il quale in fondo ogni premeditazione non è che il disegno di una mente mossa da una tendenza, da un'agitazione, trasforma l'art. 372 del Progetto di Codice penale, che dovrebbe costituire una semplice minaccia sanzionatoria funzionale a dissuadere chi mediti cattive azioni dal metterle in atto, in una macchina individualizzatrice. Ed ecco servito il *coup de théâtre*: utilizzando gli stessi argomenti giuridico-morali di valutazione della libertà morale si ottiene che non è più un giudice, ma un medico a giudicare.

<sup>141</sup> Miraglia 1882, 81-82.

Miraglia ritiene insomma il delinquente un 'malato' morale punibile, ma medicalmente accertabile. Quando afferma di dover valutare l'agitazione che muove l'uomo sano a delinquere, la contraddizione per la quale sembra considerarsi e non considerarsi al tempo stesso il criminale, la sua libertà morale, sotto il profilo patologico, è ai suoi occhi solo apparente: da un lato, infatti, nella sua logica ogni delinquente dovrebbe essere giudicato involontariamente perverso e a variare sarebbe solo il grado della perversione, a seconda del quale egli sarebbe inquadrabile come correggibile e dunque punibile o come incorreggibile e dunque da isolare dalla società; dall'altro, per Miraglia l'uomo che delinque resta sano, dunque privo di disturbi psichici benché «agitato», ed è questa agitazione a dover essere ricondotta alle sue cause fisiologiche e a poter costituire, in quanto motivo interno, un'attenuante: «il maggiore attenuante sta nel considerare l'individuo agitato, cioè nel grado del motivo interno che alla colpa spingevalo»<sup>142</sup>.

Queste discutibili posizioni di Miraglia inducono così a considerare ogni delitto come il prodotto di una volontà agitata e pertanto bisognoso di un giudizio medico che individui le variazioni cui la volontà è soggetta. E poiché ogni determinazione volontaria al crimine presuppone un'agitazione, un'involontarietà, derivando ogni crimine da un vizio e ogni vizio da un difetto di organizzazione, congenito o derivato, il frenologo dovrebbe essere consultato anche nel caso del più lieve dei crimini. In tal modo il crimine diventa un oggetto medico anche senza essere il prodotto di una malattia, e qualsiasi condotta semplicemente disfunzionale rispetto a un ordine istituito, qualsiasi scarto rispetto a una norma sono suscettibili di essere rinviati a una dinamica cerebrale che ne sanziona la viziosità morale in termini fisiologici.

<sup>142</sup> Miraglia 1882, 316.

Nonostante il momento storico avesse delle poste in gioco decisive, ovvero riuscire a iscrivere al livello del codice penale la pratica effettiva dei tribunali sotto la pressione delle scienze umane, Miraglia non fornisce tuttavia specifiche soluzioni normative al riguardo, limitandosi ad auspicare nel suo dialogo con Mancini una maggiore aderenza della legge al discorso medico. Con Miraglia non si è ancora giunti infatti a un pensiero che conferirebbe uno statuto patologico anche alle minime irregolarità del comportamento e alle agitazioni prodromiche di pericoli criminali e graduerebbe la responsabilità penale. Il frenologo napoletano riserva lo statuto patologico esclusivamente ai fenomeni di alienazione. Non accetta pertanto la nozione di responsabilità parziale, relativa a quegli individui che non sono alienati in senso stretto e che quindi non possono essere internati in un manicomio, ma che non sono neanche normali (perché degenerati, squilibrati, etc.), e per i quali si giustificherebbero la nozione di *temibilità* e i manicomi criminali: concezione medico-giuridica – che riduce la sanzione penale agli anormali, ma accentuandone la pericolosità – che sarà diversamente promossa dalla Scuola positiva di diritto penale e dall’Unione internazionale di diritto penale.

La follia, sostiene Miraglia, non può in alcun caso essere responsabilizzata, mentre l’esame psichiatrico e frenologico che riveli nell’imputato eventuali anomalie non costituenti alienazione può essere funzionale a graduare la colpa. Lo testimoniano alcune sue perizie<sup>143</sup>, ma soprattutto la sua opposizione alla nozione di *vizio*

<sup>143</sup> Cfr. ad esempio il *Parere su lo stato mentale di Pasquale d’Antonio accusato di omicidio, innanzi alla I<sup>a</sup> Corte di Assise di Napoli*, dove Miraglia sostiene che: «l’accusato presenta il capo con alquanto di depressione della fronte e con predominio di volume di tutte le parti posteriori craniche, anzi la base del cervello in corrispondenza delle ossa temporali ed occipitale si offrono di larghezza straordinaria, così che tali condizioni organiche rappresentano l’uomo degl’istinti che per difetto di educazione ancora, si rende poco domabile dalla ragione. Ciò

*di mente* sottesa all'art. 95<sup>144</sup> del Codice penale sabaudo esteso alle province napoletane, che rischia di attribuire una responsabilità allo stato di follia parziale, mentre per Miraglia il vizio di mente deve concernere semplicemente l'agitazione alla base di ogni determinazione criminale, e può essere graduato proprio perché non costituisce alienazione. Dello stesso tenore è la sua opposizione all'art. 62 del Progetto di Codice penale del Regno d'Italia, che disponeva la diminuzione della pena da uno a tre gradi qualora le cause di non imputabilità previste dall'art. 61<sup>145</sup> avessero scemata ma non esclusa l'imputabilità, nonché la possibilità per il giudice di ordinare che la pena fosse scontata in una casa di custodia. Miraglia osserva che in tal modo si arriverebbe alla «imputabilità parziale dei folli, tanto discussa e rifiutata dalle più distinte Accademie freniatriche; così che i più pericolosi monomaniaci verrebbero puniti». Ritiene poi che questo articolo potrebbe al limite essere applicato nei confronti di

[...] coloro che, per natura o per educazione mancata, hanno la ragione poco sviluppata a fronte delle tendenze soverchianti in modo da richiedersi grandi sforzi della prima per dirigere, moderare e reprimere le seconde; cioè, a coloro in cui non è del tutto scemata la libertà morale<sup>146</sup>.

non costituisce follia, ma dà valore a quelle condizioni materiali organiche che rendono l'uomo più o meno vizioso, quando si abbandona agli impeti delle sue tendenze, e più o meno virtuoso quando la ineducata ragione con più o meno sforzi ne frena l'impulso» (Miraglia 1882, 317-318).

<sup>144</sup> Cfr. Miraglia 1882, 319: «Allorché il vizio di mente, o la forza non si riconoscessero tali da rendere non imputabile l'azione, i giudici applicheranno all'imputato secondo le circostanze dei casi la pena estensibile anche ad anni venti».

<sup>145</sup> *Progetto del Codice penale del Regno d'Italia* 1877, 191: «Non è imputabile di reato colui che, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato da non avere la coscienza di delinquere; ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non poté resistere».

<sup>146</sup> *Progetto del Codice penale del Regno d'Italia* 1877, 220.

Ma Miraglia non specifica quale statuto riservi a questi individui, né in cosa essi si differenzino, se si differenziano, rispetto ai criminali sani dalla volontà agitata di cui parlava negli scambi epistolari con Mancini. Riconosce poi con una certa difficoltà la possibilità che questi criminali – che resterebbero, almeno pare, individui da punire e non da curare – scontino la pena in una casa di custodia, e tiene piuttosto ad auspicare che a essere rinchiusi in un manicomio criminale, a garanzia della sicurezza della società, e per esservi curati e non puniti<sup>147</sup>, siano i folli criminali.

Ad ogni modo, il criminale agitato di Miraglia, anche se non malato, non è normale come l'uomo onesto, ma non è ancora l'anormale che l'antropologia criminale e la scuola della difesa sociale si incaricheranno di determinare. Quello che il frenologo propone non è dunque un ampliamento del campo del patologico agli individui anormali in funzione di una responsabilità attenuata e in nome della difesa della società, bensì una medicalizzazione dei comportamenti prodotti da un'agitazione che non costituisce alienazione, una medicalizzazione insomma della responsabilità normale e delle tendenze organiche profonde della volontà libera, così che il giudizio e la pena possano essere sempre antropologicamente fondati, nella misura in cui è la scienza a determinare il valore e il grado della colpevolezza dell'imputato. Va da sé che un simile giudizio preliminare rispetto all'eventuale sentenza di colpevolezza anticiperebbe il giudizio giuridico e farebbe sì che si giudichi non più il crimine di cui si è solo accusati, ma il soggetto nella sua individualità per come definito dal sapere esperto, di modo che sia facile presumerlo colpevole prima della sentenza. La sanzione sarà perciò doppia, con riferimento al crimine e con riferimento allo stato della volontà dell'imputato, rispetto all'accusa del pubblico ministero e a quella del medico.

<sup>147</sup> *Progetto del Codice penale del Regno d'Italia 1877*, 220.

In conclusione, Miraglia testimonia di una forma di razionalità antropologica, fisiologica e psicologica che mira alla costituzione di una giurisprudenza medica avente giurisdizione non solo sull'alienazione, ma sull'*agitazione dell'uomo sano*, ricodificando la partizione buono/cattivo attraverso la conoscenza del buono e del cattivo uso delle facoltà intellettuali e affettive. Le facoltà sono infatti per Miraglia tutte buone in sé, ma possono essere usate male, non tanto perché affette da una malattia, quanto per «allentamento d'una inclinazione che una volontà proclive rende più o meno malvagia»<sup>148</sup>. È la lotta dello spirito contro le tendenze cattive di cui parlava Gall, una lotta nella quale la virtù si impone con la vittoria dello spirito sulla tendenza, e il vizio con l'assoggettamento dello spirito alla tendenza, essendo maggiore la virtù quanto più violenta era la tendenza vinta, e maggiore il vizio – e quindi la colpa – quanto più debole era la tendenza dalla quale ci si è fatti padroneggiare.

Miraglia prova insomma a medicalizzare le mere agitazioni della volontà senza che però la sua frenologia abbia in realtà la forza scientifica di sostenerle, e in un modo, va da sé, inaccettabile per la scienza giuridica. Ancora negli anni Settanta il frenologo è pienamente convinto della validità della dottrina, nonostante le fortune di questa, e così pure quelle dell'alienismo, fossero ormai terminate da più di un ventennio per effetto delle forti critiche che le avevano investite: da un lato, la nozione di monomania istintiva non consente di distinguere con esattezza la passione dall'alienazione, e l'assenza dei motivi d'interesse di un crimine può essere considerata non più di un indizio di aberrazione delle facoltà intellettuali o affettive<sup>149</sup>; dall'altro, la cranioscopia risulta totalmente screditata dalla dimostrata assenza di una corrispon-

<sup>148</sup> Miraglia 1882, 79.

<sup>149</sup> Cfr. Falret 1854, 443.

denza sistematica tra forma del cranio e forma del cervello<sup>150</sup>, con la conseguente riduzione della cattiva conformazione del cranio a mero indice di degenerazione tra tanti (rachitismo, deviazioni della sensibilità, irascibilità, etc.). Sarà invece la prospettiva di Morel<sup>151</sup> a permettere di considerare la malattia della volontà come un tratto fondamentale e non accidentale dell'individuo legato alla sfera dell'eredità<sup>152</sup>, visibile non tanto nell'atto criminale (come per gli alienisti), né nel cervello (come per i frenologi), quanto in tutta una serie di comportamenti anormali disseminati lungo l'arco della vita dell'individuo.

La frenologia, insomma, non aveva raggiunto, né mai raggiungerà, a detta degli stessi medici, una soglia minima di scientificità, e la fondazione della Società Italiana di Frenopatia ad opera di Miraglia nel 1862 ha il sapore di un'impresa inesorabilmente tardiva, quando si pensi ad esempio ai giudizi espressi solo qualche anno dopo da Carlo Livi, che ritiene la cranioscopia appena più scientifica della chiromanzia e assegna alla misurazione delle anomalie craniche in sede processuale un ruolo esclusivamente di appoggio rispetto ai più 'affidabili' strumenti diagnostici fondati sulla patologia<sup>153</sup>.

Ciò nondimeno, resta il fatto che questa dottrina, mirando a riconoscere le determinazioni della mente criminale attraverso le stigmate corporee, e per l'esattezza craniche, rappresenta il primo tentativo di spiegazione della criminalità sotto un profilo biologico e di antropologizzazione della giustizia. In tal senso, essa anticipa l'antropologia criminale, le teorie scientifiche delle razze, i dibattiti sul

<sup>150</sup> Cfr. Renneville 2003, 83-84.

<sup>151</sup> Cfr. Morel 1857, 34-45.

<sup>152</sup> Anche Miraglia richiama sin dagli anni Cinquanta l'elemento dell'ereditarietà, ma legandolo sempre all'organizzazione cerebrale e in funzione dell'irresponsabilizzazione dei folli, non della graduazione della colpa. Cfr. Miraglia 1853-54, II, 106-107, 124-125.

<sup>153</sup> Cfr. Livi 1863-1868, 143-144 e 279-280.



grado di pericolosità sociale del folle e sulla difesa della società, seppure con delle significative differenze. Nel ritenere il delinquente un malato morale punibile, ma medicalmente accertabile, Miraglia si rivela infatti un perfetto erede di Gall, la cui distinzione dei gradi di colpevolezza interiore rispetto a un'identità di colpevolezza esteriore, giuridica, per un dato crimine aveva inaugurato un dispositivo di pensiero in grado di sganciare la criminalità dell'agente dalla criminalità giuridica dell'atto, analogamente a quanto sarà sostenuto dall'antropologia criminale. Tuttavia né Gall né Miraglia ritengono che lo sviluppo eccessivo di un organo o la sua degenerazione a uno stadio anteriore testimonino la sopravvivenza nella specie di istinti primitivi, come sarà per Lombroso<sup>154</sup>, né propongono lo smantellamento del sistema penale o la sostituzione della pericolosità alla responsabilità, auspicando piuttosto la medicalizzazione della colpa, e forse proprio per questo ci permettono di comprendere, tanto quanto potrebbe fare lo studio dell'antropologia criminale, la nascita e le contraddizioni del nostro sistema medico-legale.

Significativamente, a succedere a Miraglia nella direzione del manicomio aversano è Gaspare Virgilio, i cui lavori sulla natura morbosa del delitto sono definiti da Lombroso «incunaboli di nuove dottrine»<sup>155</sup>. E con lo stesso Lombroso, a Torino, si chiude il cerchio aperto dalla frenologia, attraverso la nascita di un'antropologia criminale che intende determinare la concretezza antropologica, psicologica e sociale del soggetto contro la sua forma giuridica, e che sostituisce la questione della pericolosità a quella della responsabilità. Tuttavia, probabilmente, la frenologia sarà più vicina a Lacassagne che a Lombroso. Le tesi di Gall, Spurzheim, Ferrarese e Miraglia

<sup>154</sup> Cfr. Lombroso 1876.

<sup>155</sup> Cit. in Sbriccoli 2009, 810. Cfr. Virgilio 1873. Virgilio inaugura nel 1876 la prima sezione per maniaci del manicomio aversano, che diventerà poi il primo manicomio criminale in Italia. Cfr. Virgilio 1877; Virgilio 1884.

mostrano infatti chiaramente come l'obiettivo della frenologia non si esaurisse nell'isolamento e nella localizzazione delle aree del cervello corrispondenti alle facoltà e agli istinti, ma si estendesse a rilevare, pur non concettualizzandola in quanto tale, l'influenza del sociale sulla costituzione della criminalità. Al di là dei casi di lesione congenita degli organi cerebrali, i frenologi interpretavano l'anormalità del cervello e del cranio come l'indice di una cattiva educazione o di un cattivo ambiente, nella convinzione che da un lato il difetto organico rendesse l'individuo vulnerabile rispetto alle circostanze esterne, e dall'altro l'ambiente e l'educazione influissero sullo sviluppo e sul funzionamento del cervello, con il risultato di naturalizzare la devianza e di farla ricadere sempre sulle stesse categorie sociali<sup>156</sup>.

Storicamente, la frenologia, la psichiatria e la criminologia del XIX secolo non hanno sospettato neanche minimamente del valore performativo, drammatico e in ultima analisi poliziesco e strumentale delle proprie classificazioni. Del tutto in buona fede i loro teorici, da umanisti convinti, hanno istituito un dispositivo di pensiero nel quale una qualsiasi trasgressione di una norma sociale o giuridica poteva fare immediatamente segno verso un deficit cerebrale o biologico, e riportare così i delinquenti, i comunardi, gli anarchici, gli oziosi, etc. alla responsabilità verso il loro essere in rapporto all'ordine sociale di cui loro, i classificatori, buoni uomini liberali, *ça va sans dire*, erano al servizio.

Auspicheremmo, per i nostri tempi, una direzione diversa, eppure le teorie psichiatriche e criminologiche che si stanno ridefinendo in funzione dei quadri prodotti dalle neuroscienze e dalla genetica molecolare della violenza e che premono per una giustizia illuminata dalla scienza non sono poi così lontane da questi ordini di problemi quando sostengono che la tendenza all'aggressività è iscritta nel corredo genetico o nell'inattività della corteccia prefron-

<sup>156</sup> Cfr. Renneville 1995, 1723; Renneville 2003, 234.

tale, che il passaggio all'atto è determinato dalle influenze dell'ambiente, e che bisogna medicalizzare l'aggressività per ridurne i costi sociali<sup>157</sup>. Oggi come allora queste teorie non si interrogano minimamente sulle condizioni storiche di possibilità del loro discorso, sulla loro funzione poliziesca, né sulla banalità del fatto che la norma cui parametrare i cattivi comportamenti dovuti a un corredo genetico difettoso o a un *broken brain* non ha nulla di naturale ed è in ultima analisi sempre storico-sociale, in senso ampio politica<sup>158</sup>.

### Riferimenti bibliografici:

- Alimena B. 1887, *La premeditazione in rapporto alla psicologia, al diritto, alla legislazione comparata*, Milano.
- Baral S. 2016, *Il frenologo in tribunale. Nota per una ricerca sul caso italiano*, "Criminocorpus" 1(juin): <http://journals.openedition.org/criminocorpus/3283>
- Bonacossa G.S. 1844, *Dell'importanza della perizia medica nel giudicare sullo stato mentale dell'uomo*, "Atti della Società medico-chirurgica di Torino", 1, 347-383.
- Brière de Bismont A.J.F. 1868, *Mittermaier. La peine de mort – Les aliénés dans les prisons et devant les tribunaux*, "Annales médico-psychologiques", 26, 337-377.
- Brindisi G. 2019, *La ricodificazione neuro-genetica degli individui pericolosi. Problematizzazione epistemologica e analisi storico-politica del primo caso giudiziario europeo di perizia neuropsicologica e di genetica molecolare*, "Democrazia e diritto", 1, 97-127.
- Brindisi G. 2020, *L'interiorità a processo. Teorie penali, frenologia e alienismo in Francia e in Italia fra XVIII e XIX secolo*, "Etica & Politica", XXII, 3, 625-702.

<sup>157</sup> Cfr. Raine 2016.

<sup>158</sup> Per un'analisi del modo in cui si sta ridefinendo negli ordinamenti attuali il problema della responsabilità, della colpa e della pericolosità in funzione del ruolo giocato dalle neuroscienze e dalla genetica molecolare, rinvio a Brindisi 2019.

- Broussais F.J.V. 1834-35, *Cours de pathologie et de thérapeutique générales*, Paris.
- Broussais F.J.V. 1836, *Cours de phrénologie*, Paris.
- Carmignani G. 1808, *Elementi del diritto criminale*, prima versione italiana a cura di Garuana Dingli, Napoli 1854.
- Carmignani G. 1831-32, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, I-II, Pisa.
- Carrino C. – Di Costanzo R. 2011, *Le case dei matti. L'archivio dell'Ospedale psichiatrico "S. Maria Maddalena" di Aversa (1813-1999)*, Napoli.
- Castel R. 1976, *L'ordre psychiatrique. L'âge d'or de l'aliénisme*, Paris.
- Cesaro A. 2018, *Caput Mortuum. Autonomia della mente e disciplinamento sociale*, Capua.
- Chauveau A. – Hélie F. 1837, *Théorie du code pénal*, Paris.
- Combe G. 1828, *The Constitution of Man Considered in Relation to External Objects*, London.
- Cuoco V. 1814, *Sul sistema di Gall*, ora in Cuoco V., *Scritti giornalistici. Periodo napoletano 1806-1815*, a cura di D. Conte, Napoli 1999, 460.
- De Cristofaro E. 2020, *Nella mente del criminale. La frenologia forense italiana nell'Ottocento*, F.E. D'Ippolito – M. Pignata (a cura di), *Arbor alienationis*, Capua, 25-44.
- Doron C.-O. 2012, *La formation du concept psychiatrique de perversion au XIX<sup>e</sup> siècle en France*, "L'information psychiatrique", 88, 1, 39-49.
- Du Saulle L. 1864, *La folie devant les tribunaux*, Paris.
- Esquirol J.D.E. 1812, *Aliéné, Dictionnaire des sciences médicales*, vol. I, Paris, 321-329.
- Esquirol J.D.E. 1827, *Note sur la monomanie homicide*, Paris.
- Esquirol J.D.E. 1838, *Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal*, t. I, Bruxelles.
- Falret J.P. 1854, *De la non-existence de la monomanie*, in Falret J.P. 1864, *Des maladies mentales et des asiles d'aliénés*, Paris, 425-448.
- Ferrarese L. 1830, *Delle malattie della mente o delle diverse specie di follie*, I, Napoli.
- Ferrarese L. 1833, *Ricerche intorno alla condizione patologica nelle malattie*, Napoli.
- Ferrarese L. 1834a, *Programma di psicologia medico-forense*, Napoli.
- Ferrarese L. 1834b, *Ricerche intorno all'origine dell'istinto*, Napoli.
- Ferrarese L. 1835, *Esame dello stato morale ed imputabile dei folli monomaniaci, ed in particolare dei monomaniaci suicidi*, Napoli.
- Ferrarese L. 1838, *Memorie riguardanti la dottrina frenologica*, Napoli.
- Ferrarese L. 1843, *Quistioni medico-legali intorno alle diverse specie di follie*, Napoli.

- Ferrarese L. 1845, *Nuove ricerche di sublime psicologia medico-forense*, Edinburgh.
- von Feuerbach P.J.A.R. 1840<sup>13</sup>, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*, hrsg. von C.J.A. Mittermaier, Giessen.
- Finger S. – Eling P. 2019, *Franz Joseph Gall: Naturalist of the Mind, Visionary of the Brain*, Oxford.
- Foucault M. 1975, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, trad. it. di A. Tarchetti, Torino 1995.
- Foucault M. 1999, *Gli anormali. Corso al Collège de France 1974-1975*, trad. it. di V. Marchetti – A. Salomoni, Milano 2004.
- Gall F.J. 1818, *Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier*, t. III, Paris.
- Gall F.J. 1822, *Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties*, t. I-II, Paris.
- Gall F.J. – Spurzheim J.G. 1812, *Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier*, t. II, Paris.
- Georget É.-J. 1821, *De la physiologie du système nerveux et spécialement du cerveau*, t. I, Paris.
- Georget É.-J. 1825, *Examen médical des procès criminels des nommés Léger, Feldtmann, Lecouffe, Jean Pierre et Papavoine*, Paris.
- Georget É.-J. 1826, *Discussion médico-légal sur la folie ou aliénation mentale*, Paris.
- Goldstein J. 1987, *Consoler et classier. L'essor de la psychiatrie française*, trad. fr. di F. Bouillot, Le Plessis Robinson 1997.
- Hegel G.W.F. 1807, *Fenomenologia dello spirito*, trad. it. di V. Cicero, Milano 2000.
- Hoffbauer J.Ch. 1808, *Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die Rechtspflege nach den allgemeinen Gesichtspunkten der Gesetzgebung*, Halle.
- Lantéri-Laura G. 1970, *Histoire de la phrénologie : l'homme et son cerveau selon F. J. Gall*, Paris.
- Lantéri-Laura G. 1993, *Aspects Criminologiques de l'Oeuvre de F.J. Gall*, “Análise Psicológica”, 1, XI, 5-10.
- Leidesdorf M. 1878, *Trattato delle malattie mentali*, Torino.
- Linguiti G.M. 1812, *Ricerche sopra le alienazioni della mente umana*, t. I, Napoli.
- Livi C. 1863-1868, *Frenologia Forense ovvero delle frenopatie considerate relativamente alla medicina legale*, Milano.
- Lombardo G.P. – Duichin M. 1997, *Frenologia fisiognomica e psicologia delle differenze individuali in Franz Joseph Gall*, Torino.
- Lombroso C. 1876, *L'uomo delinquente studiato in rapporto all'antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie*, Milano.

- Lombroso C. 1889<sup>4</sup>, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, vol. I, Torino.
- Lucas Ch. 1827, *Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulière*, Paris.
- Marc C.C.H. 1840, *De la folie, considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires*, vol. II, Paris.
- Miraglia B.G. 1847, *Cenno su una nuova classificazione e di una nuova statistica delle alienazioni mentali*, Aversa.
- Miraglia B.G. 1853-54, *Trattato di frenologia*, 2 voll., Napoli.
- Miraglia B.G. 1870, *Sulla procedura nei giudizi criminali e civili per riconoscere l'alienazione mentale*, Napoli.
- Miraglia B.G. 1871, *La legge e la follia ragionante*, Napoli.
- Miraglia B.G. 1882, *Questioni filosofiche, sociali, mediche e medico-forensi trattate coi principi della fisiologia del cervello*, Napoli.
- Mittermaier C.J.A. 1842, *Intorno ai progressi della letteratura giuridica, e sullo stato dello studio del diritto in Italia*, "Annali Universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio", 71, 291-308.
- Mittermaier C.J.A. 1845, *Delle condizioni d'Italia*, Lipsia-Milano-Vienna.
- Molinier V. 1853, *De la monomanie envisagée sous le rapport de l'application de la loi pénale*, "Revue de législation et de jurisprudence", 46, 253-276.
- Moravia S. 1982, *Filosofia e scienze umane nell'età dei lumi*, Firenze.
- Morel B.A. 1857, *Considérations médico-légales sur un imbécile érotique convaincu de profanation de cadavres. Lettres à M. le Docteur Bédor*, Paris.
- Moscatti F.M. 1833, *History and Conversion of an Anti-Phrenologist*, "The Lancet", 1832-1833, I, 213-215.
- Palermo G. 2020, *Follia, devianza e criminalità. La definizione dell'anormalità tra potere giudiziario e sapere psichiatrico nel XIX secolo*, G. Palermo – R. Perrella, *La società dei folli*, Capua, 1-34.
- Pignata M. 2020, *Il contributo della frenologia nei palazzi di giustizia. Le Questioni medico-forensi di Biagio Gioacchino Miraglia*, F.E. D'Ippolito – M. Pignata (a cura di), *Arbor alienationis*, Capua, 1-24.
- Pinel Ph. 1801, *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, ou la manie*, Paris.
- Progetto del Codice penale del Regno d'Italia. Sunto delle osservazioni e dei pareri*, Roma 1877.
- Quételet A. 1831, *Recherches sur le penchant au crime aux différens âges*, Bruxelles.
- Raine A. 2013, *L'anatomia della violenza. Le radici biologiche del crimine*, trad. it. di V. Stagnaro, Milano 2016.

- Regnault É. 1828, *Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations mentales, et des théories physiologiques sur la monomanie*, Paris.
- Renneville M. 1995, *Les théories biologiques de la criminalité*, “Histoire de la médecine et des sciences”, 11, 1720-1724.
- Renneville M. 2000, *Le langage des crânes: Histoire de la phrénologie*, Paris.
- Renneville M. 2003, *Crime et folie. Deux siècles d'enquêtes médicales et judiciaires*, Paris.
- Renneville M. 2012, *D'un Cesare, l'autre. Le droit de punir à l'aune de la science*, Chauvaud F. (dir.), *Le droit de punir. Du siècle des Lumières à nos jours*, Rennes, 85-97.
- Rossi P. 1829, *Trattato di diritto penale. Nuova traduzione italiana con note ed addizioni dell'avvocato Enrico Pessina*, Napoli 1853.
- Saleilles R. 1898, *L'individualisation de la peine. Étude de criminalité sociale*, Paris 1909.
- Santoro G. 1827, *Trattato sull'alienazione della mente umana*, Napoli.
- Sbriccoli M. 2007, *Histoire sociale, dimension juridique: l'historiographie italienne récente du crime et de la justice criminelle*, “Crime, Histoire & Société” 11, 2, 139-148; riedito in Sbriccoli M. 2009, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 1267-1282.
- Spurzheim J.G. 1834, *Phrenology, or the Doctrine of the Mental Phenomena*, Boston.
- Tisci A. 2020, ... e le “ragioni” della follia ragionante, F.E. D'Ippolito – M. Pignatta (a cura di), *Arbor alienationis*, Capua, 117-130.
- Virgilio G. 1873, *Saggio di ricerche sulla natura morbosa del delitto e sulle sue analogie colle malattie mentali*, Roma.
- Virgilio G. 1877, *Sulla istituzione dei manicomi criminali in Italia*, “Archivio italiano delle malattie nervose”, 5-6, XIV.
- Virgilio G. 1884, *Del manicomio criminale*, Roma.